*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 157° - Numero 128**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 3 giugno 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO

**Ministero dello sviluppo economico**



**RETTIFICHE**

*ERRATA-CORRIGE*

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 2016.

**Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Trentola Ducenta.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 15 gennaio 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Trentola Ducenta è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri eletti nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011;

Considerato che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'ente locale a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'ente locale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Trentola Ducenta (Caserta) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Luca Rotondi — viceprefetto;

dott. Roberto Esposito — viceprefetto;

dott. Pasquale Trocchia — dirigente Area I.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 11 maggio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2016*
*Interno, foglio n. 1085*

———

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il Comune di Trentola Ducenta (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il 10 dicembre 2015, all'esito di un'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di numerose persone, tra le quali l'allora sindaco di Trentola Ducenta, in quel momento resosi irreperibile, nonché del responsabile dell'Ufficio tecnico, di un dipendente dell'Ufficio di polizia locale e di un consigliere di minoranza, fratello del suddetto dipendente, nei confronti del quale è stata invece applicata la misura del divieto di dimora nella regione Campania. Tra i destinatari della misura di custodia cautelare in carcere figurano altresì due amministratori in carica nella passata consiliatura.

Per alcuni dei destinatari della misura sono stati contestati, tra gli altri, i reati di cui agli articoli 110, 416-*bis* I, II, III, IV, V, VI e VIII comma codice penale in quanto, quali concorrenti esterni, aderivano ad un'associazione armata di tipo mafioso.

In relazione a tali vicende il prefetto di Caserta, con decreto del 14 dicembre 2015, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, per gli accertamenti di rito.

A seguito delle dimissioni dalla carica, rassegnate il successivo 16 dicembre 2015 dalla maggioranza dei consiglieri, con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 gennaio 2016, il consiglio comunale di Trentola Ducenta è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'amministrazione.

Nelle more dell'emanazione del menzionato decreto del Presidente della Repubblica il Tribunale del riesame di Napoli, il 29 dicembre 2015, ha annullato in parte l'impugnata ordinanza nei confronti del responsabile dell'Ufficio tecnico, confermando tuttavia l'imputazione del reato di truffa e, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152/1991, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
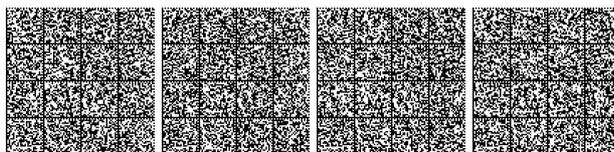
All'esito delle indagini, la commissione incaricata delle verifiche ispettive ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Caserta, sentito nella seduta del 15 marzo 2016 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato a norma del comma 3 dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha redatto, il 18 marzo 2016, l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Successivamente, con ulteriore provvedimento del 6 aprile u.s., il Tribunale del Riesame ha sottoposto l'ex sindaco alla misura degli arresti domiciliari fuori regione.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la locale consorteria.

L'organo ispettivo ha posto in rilievo che il Comune di Trentola Ducenta insiste in un contesto geografico caratterizzato dalla presenza di una potente organizzazione camorristica che, anche con gravi azioni delittuose, ha consolidato nel tempo il proprio controllo sul tessuto economico e sociale. Il grado di penetrazione della locale criminalità organizzata è evidenziato dalla menzionata inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli che ha interessato direttamente l'amministrazione di Trentola Ducenta per vicende che si collocano tra la fine degli anni '90 e il primo decennio degli anni 2000 e che hanno trovato il loro naturale prosieguo in attività amministrative poste in essere fino all'ultima consiliatura.

In particolare dalle indagini dell'autorità giudiziaria è emerso che esponenti della locale consorteria criminale hanno, negli anni, assunto un ruolo determinante nella gestione dell'ente locale, influenzandone le scelte, con il preciso scopo di assicurarsi il controllo di rilevanti settori dell'economia imprenditoriale della zona.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine, che si è avvalsa anche delle risultanze della menzionata inchiesta giudiziaria, hanno posto in rilievo come alcuni esponenti politici dell'amministrazione comunale, tra i quali il sindaco, hanno aderito, quali concorrenti esterni a vario titolo e con ruoli differenti, alla suddetta organizzazione criminale che si avvale della forza intimidatrice del vincolo associativo per commettere delitti, acquisire attività economiche, concessioni, autorizzazioni, permessi a costruire, nonché per interferire e incidere sui risultati elettorali.

Significativa in tal senso è la vicenda concernente la realizzazione e la successiva espansione di un centro commerciale che, da piccola struttura locale, è stato nel tempo più volte ampliato fino a diventare una delle maggiori strutture dell'intera area casertana.

La relazione della commissione d'indagine pone in rilievo come proprio gli eventi connessi al menzionato centro denotino la capacità di condizionarnento della locale organizzazione criminale nei confronti dell'amministrazione comunale.

All'ex sindaco ed agli altri indagati viene contestato di aver favorito la suddetta organizzazione rilasciando illegalmente diversi titoli abilitativi per l'espansione dell'area del centro commerciale. Agli stessi viene peraltro imputato che, nel periodo immediatamente successivo a ottobre 2011, abusando delle funzioni pubbliche, con artifizi e raggiri ed al fine di procurare un ingiusto vantaggio a società riconducibili all'organizzazione malavitosa, sottostimavano il valore delle realizzande opere per determinare l'importo dei contributi di costruzione in misura nettamente inferiore a quella dovuta *ex lege*.

Viene inoltre evidenziato che i suddetti ex amministratori esercitavano le loro funzioni pubbliche in modo da soddisfare le richieste dell'organizzazione criminale in cambio del sostegno elettorale.

La relazione prefettizia si sofferma sulla figura dell'ex sindaco nei confronti del quale sono emerse frequentazioni con persone che annoverano precedenti penali, rilevando il diretto coinvolgimento dello stesso e di altri ex amministratori comunali in fatti commessi fino a luglio 2015.

Vicenda emblematica, che attesta la forza prevaricatrice della criminalità organizzata ed al contempo il condizionamento dell'amministrazione comunale, è quella concernente la costruzione, in deroga alle vigenti norme in materia di sicurezza, di un nuovo svincolo realizzato su una locale strada provinciale per favorire l'accesso al predetto centro commerciale.

L'inchiesta giudiziaria ha accertato come la relativa gara, effettuata nel 2003 - ed alla quale sono seguiti ulteriori provvedimenti per favorire l'espansione della menzionata struttura commerciale - sia stata alterata, atteso che la quasi totalità delle buste contenenti le offerte era stata previamente aperta per consentire all'azienda riconducibile all'organizzazione egemone di formulare l'offerta idonea ad aggiudicarsi i lavori.

La relazione prefettizia pone in rilievo come la delineata continuità amministrativa e la complessa rete di connivenze abbiano condizionato l'azione politico-amministrativa dell'ente; l'ex sindaco, infatti, è stato ininterrottamente presente nella compagine politica, a diverso titolo, per oltre venti anni così come altri amministratori parimenti interessati dalla richiamata ordinanza cautelare. Viene inoltre posto in rilievo, a conferma della sostanziale continuità amministrativa, che le elezioni del 2011 non hanno portato alcun effettivo rinnovamento nella guida dell'ente atteso che 11 amministratori facevano già parte della compagine che ha gestito l'ente a decorrere dal 2007 e buona parte di questi era già stata eletta nella tornata del 2002. Peraltro, un consigliere comunale, già vice sindaco da maggio 2011 a giugno 2013, indagato per corruzione, è stato tratto in arresto nel mese di aprile 2015 e poi condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione con interdizione dai pubblici uffici, mentre altri componenti del consiglio o della giunta sono stati in passato tratti in arresto.

La menzionata indagine giudiziaria ha inoltre consentito di verificare, attraverso fonti tecniche di prova, come il sodalizio criminale, in occasione delle consultazioni amministrative del 2011, avesse deciso di sostenere la candidatura di colui che, all'esito della tornata elettorale, sarebbe stato proclamato sindaco.

Dalle verifiche concernenti l'apparato burocratico è emerso inoltre che 17 dipendenti risultano imputati per il reato di truffa aggravata in relazione a casi di assenteismo commessi nel corso di anni precedenti.

Viene evidenziata una gestione dell'ente in cui l'uso distorto della cosa pubblica ha favorito soggetti e imprese collegati ad ambienti malavitosi. Tali modalità operative sono attestate oltreché dai fatti accertati dall'autorità giudiziaria anche da una serie di procedure contrattuali irregolari rilevate dalla commissione d'indagine nonché dall'assenza di un'attività di vigilanza da parte delle diverse amministrazioni che si sono succedute nel corso delle ultime consiliature.

La puntuale disamina effettuata dalla commissione d'indagine sul settore degli appalti di lavori e servizi ha posto in rilievo che, sebbene il Comune di Trentola Ducenta avesse aderito alla stazione unica appaltante della Provincia di Caserta, per le procedure contrattuali gestite direttamente dall'ente, gli amministratori ed i vertici burocratici non hanno adottato, in quel contesto ambientale notoriamente caratterizzato da un'elevata presenza di esponenti della criminalità organizzata, dovuti e idonei criteri per la corretta individuazione e affidamento dei lavori e servizi.

Viene fatta menzione di alcune procedure avviate nel mese di novembre 2015 per l'affidamento dei lavori di manutenzione stradale. Si tratta di otto interventi appaltati accorpando due lavori per ogni procedura di gara, modalità che ha consentito ad una sola impresa di aggiudicarsi tre interventi per un importo complessivo di circa 204.000 euro.

Si osserva al riguardo che, nel rispetto dei principi di buon andamento e trasparenza e come anche riportato in pareri dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, l'indizione di un unico appalto suddiviso in lotti con la previsione nel bando che i partecipanti possono aggiudicarsi un solo lotto tra quelli messi a gara, avrebbe evitato la concentrazione di più interventi nelle mani di un solo soggetto.

Peraltro, l'utilizzo di tale modalità avrebbe anche comportato l'obbligo per l'amministrazione comunale richiedere l'informativa antimafia nei confronti della società vincitrice secondo le previsioni del protocollo di legalità in materia di appalti, sottoscritto dall'ente il 13 dicembre 2012, presso la prefettura di Caserta.

Viene inoltre posto in rilievo che, per i lavori oggetto delle menzionate gare, l'ente avrebbe dovuto prevedere nel relativo bando, così come richiesto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che gli operatori dichiarassero di essere iscritti nelle white list istituite presso la prefettura.
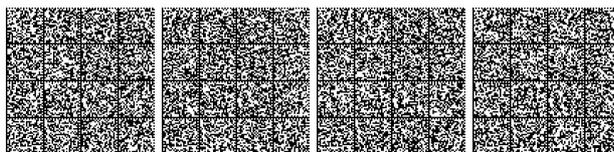
Irregolarità hanno caratterizzato anche l'affidamento dei lavori in economia e in via diretta disposti negli anni 2012-2013: il criterio applicato dall'ente per individuare le ditte alle quali affidare i lavori in questione è quello della rotazione «fino alla conclusione dell'elenco» nonostante l'espressa previsione del codice dei contratti pubblici che richiede il rinnovo dell'elenco con cadenza almeno annuale.

Inoltre, per la fornitura di materiale e assistenza informatica nel periodo 2010-2015, l'amministrazione, ricorrendo all'affidamento diretto, si è sempre avvalsa di una locale ditta senza utilizzare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.).

La ditta in questione, peraltro, è di proprietà di persona che, sebbene non annoveri precedenti di polizia, è stata segnalata in compagnia di un soggetto pluripregiudicato ed è inoltre stretto parente di un ex assessore, in carica nel periodo 2011-2013, che, a sua volta, risulta avere frequentazioni con soggetti controindicati.

Anche dall'esame dei lavori per la messa in sicurezza della palestra comunale, per la realizzazione di un campo sportivo polivalente e per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico sono emerse ripetute illegittimità. Sono state evidenziate, infatti, reiterate violazioni della normativa di settore quali l'omessa indicazione, nei verbali di gara, delle imprese che hanno fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento e delle relative comunicazioni all'autorità di vigilanza; inoltre non è stato rispettato il termine di pubblicazione del bando di gara fissato dall'art. 70 del citato decreto.

Peraltro, le imprese aggiudicatarie avrebbero dovuto essere escluse dalla gara in quanto hanno omesso di indicare nell'offerta i costi di sicurezza aziendali così come previsto dalla normativa di settore.

Viene inoltre rilevato che nel periodo esaminato molte ditte riconducibili a soggetti con precedenti per gravi reati, quali associazione di tipo mafioso o turbata libertà degli incanti hanno avuto con frequenza, affidamenti di lavori o servizi pubblici per importi consistenti.

Anche nell'Area edilizio-urbanistica è stata riscontrata una gestione finalizzata a favorire interessi privati in luogo dell'interesse pubblico.

L'accesso ispettivo ha evidenziato una serie di abusi edilizi favoriti dal rilascio di titoli abitativi illegittimi e da una poco incisiva attività di prevenzione e vigilanza da parte dell'ufficio di polizia municipale.

Emerge dalla relazione della commissione d'indagine che le vicende e le violazioni che interessano il settore edilizio, riportate nella menzionata ordinanza cautelare, sono proseguite nel corso degli anni con il rilascio di permessi a costruire illegittimi e con ordinanze di demolizione non eseguite.

Rileva la circostanza che alcuni permessi, privi dei requisiti minimi richiesti dalla normativa e tali da non poter essere rilasciati nemmeno in sanatoria, sono stati emessi in favore di una persona legata da rapporti di stretta parentela con un consigliere comunale, poi sospeso di diritto ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Uno stretto congiunto della beneficiaria dei permessi in questione, peraltro, è un imprenditore edile coinvolto in vicende giudiziarie e legato, per vincoli parentali, ad un noto esponente del clan dei casalesi.

Considerazioni in parte analoghe valgono per i permessi a costruire rilasciati in favore di un assessore facente parte dell'ultima consiliatura nei confronti del quale, nel 2012, solo a seguito di segnalazione del locale comando dell'Arma dei Carabinieri, sono state adottate delle ordinanze di demolizione alle quali peraltro non è stata data esecuzione per l'inerzia dei competenti uffici comunali. Nei confronti dell'interessato sono state registrate anche frequentazioni con soggetti che annoverano precedenti penali e/o di polizia.

La commissione d'accesso ha poi evidenziato che l'ente, in totale elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità, non ha adottato il regolamento recante i criteri e le modalità per erogare sovvenzioni, contributi e sussidi.

Gravi illegittimità hanno caratterizzato la procedura in esito alla quale la giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di assistenza materiale di alunni disabili ad un'associazione costituita solamente due giorni prima dell'adozione della relativa delibera, in violazione della normativa di settore che impone di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, di comprovata attitudine e capacità operativa, iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali e operanti nel territorio da almeno un anno.

Dagli accertamenti svolti è inoltre emerso che, tra gli operatori reclutati, figurano stretti congiunti di soggetti gravati da gravi pregiudizi penali, anche per reati associativi.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Trentola Ducenta, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Trentola Ducenta (Caserta), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalità ed al recupero delle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 9 maggio 2016

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

---

ALLEGATO *N. 6*

PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CASERTA

Prot. n. 513/S.D.S./ENTO LOCALI/2016/R

*Al Ministro dell'interno - Roma*

OGGETTO: Comune di Trentola Ducenta (Caserta) - Relazione ai sensi dell'art. 143 decreto legislativo n. 267/2000.

Il Comune di Trentola Ducenta(1), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, come noto, nel dicembre 2015, è stato al centro di un'inchiesta giudiziaria condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che ha svelato una fitta rete di rapporti illeciti fra il clan dei Casalesi - fazione *Omissis* e l'apparato politico-amministrativo dell'Ente, tali da rendere possibili contestazioni di concorso esterno in associazione mafiosa a carico di taluni amministratori e dipendenti dell'ente, che esercitavano le loro funzioni pubbliche in modo da soddisfare, specie nel settore degli appalti e delle licenze edilizie, le richieste provenienti dal precitato clan e dalle imprese ad esso contigue, in un contesto in cui, il sodalizio criminale garantiva l'appoggio elettorale ai pubblici amministratori collusi.

Più nello specifico, con ordinanza di custodia cautelare n. 515/15 OCC, emessa in data 30 novembre 2015 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ed eseguita il 10 dicembre 2015, è stata, tra l'altro, disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di *Omissis*, ex sindaco di Trentola Ducenta, resosi irreperibile, di *Omissis*, responsabile dell'Ufficio tecnico dello stesso comune, e di *Omissis*, dipendente dell'Area polizia locale - Ufficio ecologia e fratello del consigliere comunale di minoranza *Omissis*, nei cui confronti è stata invece applicata la misura del divieto di dimora nella Regione Campania.

(1) Abitanti 17.797 al censimento del 2011 e 14.126 al censimento del 2001.
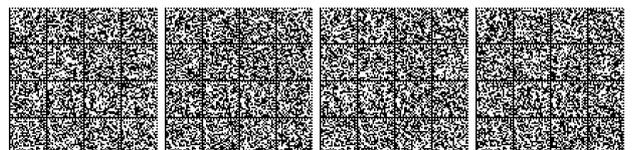
Tra i destinatari della misura custodiale in carcere, figura anche *Omissis*, dal 2007 al 2009 consigliere di maggioranza ed assessore nell'amministrazione comunale guidata da *Omissis*, quest'ultimo raggiunto dalla misura del divieto di dimora in regione Campania.

Con decreti prefettizi n. 69815 e 69817 del 10 dicembre 2015, è stata, così, dichiarata la sospensione di diritto dei predetti *Omissis* e *Omissis* dalle cariche rispettivamente rivestite presso il comune di che trattasi.

Al fine di verificare la sussistenza di pericoli di infiltrazione di tipo mafioso in seno alla struttura politico-burocratica dell'ente, con decreto n. 70607 del 14 dicembre 2015, lo scrivente ha nominato, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 235/2012, apposita commissione di accesso, che si è insediata il 16 dicembre 2015.

In data 16 dicembre 2015, undici consiglieri comunali hanno, contestualmente, rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, determinando l'ipotesi dissolutoria della civica Assise, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)* n. 3 del TUEL. Pertanto, con nota in data 18 dicembre 2015, lo scrivente ha formulato proposta di scioglimento di quel Consiglio comunale, disponendone, nel contempo, la sospensione, con conseguente nomina del Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente, cui è seguito il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 gennaio 2016, recante lo scioglimento dello stesso Consesso e la contestuale nomina del Commissario straordinario.

In data 19 febbraio 2016, la commissione di indagine ha rassegnato la relazione conclusiva sugli accertamenti svolti, della quale si unisce copia (all. 1).

Gli esiti degli accertamenti svolti, in questa sede riepilogati, hanno fatto emergere la presenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, tali da compromettere la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'Organo ispettivo, dopo aver tracciato i profili e l'evoluzione del clan dei casalesi in provincia di Caserta, si sofferma, in particolare, sul contesto territoriale dell'Agro aversano, ove si colloca il Comune di Trentola Ducenta, evidenziando come in tale realtà si riscontri il modello più evoluto del «sistema camorristico», che ha assunto sempre più i contorni di quella che è stata definita la camorra imprenditrice e di cui è ben nota la capacità di infiltrarsi nel tessuto economico e sociale.

Con specifico riferimento al comune in esame, è emerso un tessuto socio-economico-ambientale fortemente connotato dalla radicata presenza della criminalità organizzata, riconducibile sia alla fazione *Omissis* che al Gruppo *Omissis* del clan dei casalesi. In particolare, nel territorio opera il gruppo facente capo alla famiglia «*Omissis*», detti «i *Omissis*», i cui esponenti principali sono detenuti.

In tale contesto viene, dunque, a collocarsi la recente inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, nota con il nome convenzionale di Operazione Zenit (proc. n. 43420/14 R.G.N.R.), che ha investito, con l'esecuzione della predetta ordinanza di custodia cautelare (all. 2), direttamente l'amministrazione comunale di Trentola Ducenta, per vicende che si collocano tra fine anni '90 e il primo decennio degli anni 2000.

Ed invero, le indagini dell'A.G. hanno fatto emergere come alcuni esponenti della locale consorteria criminale abbiano, da tempo, assunto un ruolo determinante nella gestione della vita amministrativa dell'Ente locale, influenzando le scelte di governo al precipuo fine di assicurarsi il controllo assoluto di rilevanti settori dell'economia imprenditoriale della zona. Del resto, gli intrecci e le cointeressenze tra apparati politico-amministrativi e le consorterie malavitose assumono, nella fattispecie, una significativa pregnanza, tanto che il Gip ha riservato, nel testo dell'ordinanza cautelare, un intero capitolo ai «...rapporti con la politica e le amministrazioni locali» (*cfr.* cap. 4 pag. 212 e ss. *OCC)*.

Gli eventi più significativi afferiscono alla vicenda della realizzazione e dell'espansione del centro commerciale Jambo, ubicato in Trentola Ducenta. Sulla base di plurime e convergenti fonti di prova di diversa natura (accertamenti patrimoniali, dichiarazioni di collaboratori e di testi, consulenze tecniche e intercettazioni), l'Autorità giudiziaria procedente ha, infatti, rivelato come, nel corso del tempo, un piccolo centro commerciale, nato all'inizio degli anni '90, è stato progressivamente ampliato, fino a diventare una struttura che, per ampiezza, equilibrio economico-finanziario, strade di collegamento, parcheggi, ristorazione, ecc..., valore delle immobilizzazioni, affidamenti bancari ha pochi rivali nell'intera area casertana. Da centro commerciale del valore di circa due miliardi di lire, il Jambo di Trentola Ducenta, è diventato una imponente realtà commerciale del valore di 60 milioni di euro.

L'indagine, in particolare, ha evidenziato come la crescita del centro commerciale *de quo* sia stata possibile grazie agli investimenti effettuati dal clan *Omissis*, la cui buona riuscita è stata garantita attraverso l'uso della forza economica, politica e mafiosa dello stesso sodalizio, tant'è che la struttura è stata sottoposta a sequestro preventivo, in quanto ritenuta dal giudice per le indagini preliminari nella sostanziale disponibilità del capo clan, *Omissis*.

Al riguardo, la commissione di indagine ha evidenziato che proprio gli eventi connessi al centro commerciale Jambo denotano, in tutta evidenza, la capacità di condizionamento del clan dei Casalesi (fazione capeggiata da *Omissis*) nei confronti dell'amministrazione comunale di Trentola Ducenta. Ed invero, dalla lettura delle contestazioni mosse nei confronti degli indagati, emerge come gli stessi, a vario titolo e con ruoli differenti:

— aderivano all'associazione di tipo mafioso armata denominata clan dei Casalesi, in particolare al gruppo facente capo al pluripregiudicato *Omissis*, a lungo latitante fino alla cattura nel dicembre del 2011;

— attraverso le società *Omissis*, dei fratelli *Omissis*, ed «*Omissis*», gestivano il più rilevante investimento della famiglia *Omissis*, vale a dire il centro commerciale denominato «Jambo», del valore di oltre 60 milioni di euro, costruito a Trentola Ducenta;

— costringevano diversi proprietari a vendere i loro terreni, sui quali negli anni si realizzava l'espansione del centro commerciale Jambo;

— illegalmente (in contrasto con il P.I.P. vigente a Trentola Ducenta), al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla «*Omissis*», rilasciavano diversi permessi a costruire che costituivano autorizzazione a realizzare, nell'area del centro commerciale Jambo, importanti opere di espansione;

— abusando delle relative pubbliche funzioni, con artifizi e raggiri, consistiti nel sottostimare i computi di spesa per la realizzazione di diverse opere del centro commerciale Jambo, determinavano il pagamento dell'imposta denominata «contributo su costo di costruzione», di cui era beneficiario il Comune di Trentola Ducenta, in maniera nettamente inferiore a quella che avrebbe dovuto essere;

— sottraevano e si impossessavano di tutte le buste sigillate, contenenti le offerte economiche delle imprese partecipanti alla gara di appalto per la realizzazione dei nuovi rami di svincolo di Trentola Ducenta e Lusciano sulla ex. ss. 265 «Asse mediano» (creato appositamente per favorire l'accesso della clientela al centro commerciale Jambo), buste che si trovavano custodite all'interno dell'Ufficio tecnico comunale, aprendole abusivamente al fine di conoscere l'entità di ciascuna offerta in modo da calcolare quella che economicamente avrebbe garantito la vittoria dell'appalto, ed inserendo, poi, nella relativa busta l'offerta economica della ditta «*Omissis*», amministrata da *Omissis*, imprenditore di fiducia di *Omissis*.

Significative appaiono, in tale contesto, le vicende legate ai terrenti su cui, negli anni, sono stati realizzati gli ampliamenti del centro commerciale nonché le opere pertinenziali allo stesso connesse, quali parcheggi e vie d'accesso: il clan, infatti, attraverso la connivenza con amministratori e dipendenti pubblici, riesce ad assicurarsi l'illegittimo rilascio dei titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione delle predette opere (in proposito, *cfr.* pag. 212 *OCC)*.

Sempre nella prospettiva di accrescere la capacità economica e finanziaria del centro Jambo, il sodalizio si adopera anche per la costruzione di un nuovo svincolo sulla sp 335 (ex s.s. 265), che, come segnalato inutilmente dagli organi preposti, non rispettando alcune distanze di sicurezza mette in pericolo gli automobilisti in transito.

Ebbene, gli approfondimenti investigativi su tale vicenda, che, secondo il giudice delle indagini preliminari, conferma «l'asservimento della macchina comunale al potere camorristico» (*cfr.* pag. 363 e 348 *OCC)*, hanno permesso di acclarare che la gara d'appalto per la realizzazione dello svincolo suddetto sia stata manipolata per favorire imprenditori del clan. Nel testo della citata ordinanza di custodia cautelare (*cfr.* contestazione sub capo cc pag. 24 e pag. 351 e ss. *OCC)*, infatti, viene descritto come la quasi totalità delle buste contenenti le offerte di gara erano state previamente aperte, grazie alla complicità di funzionari dell'UTC, in modo da consentire all'impresa del clan di aggiudicarsi la gara formulando l'offerta vincente.
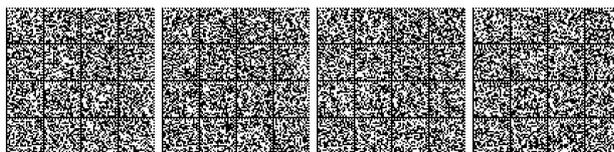
L'analisi della commissione d'accesso si sofferma, poi, diffusamente sulla posizione degli indagati che, a vario titolo, hanno rivestito ruoli in seno all'amministrazione comunale di Trentola Ducenta.

Con particolare riferimento all'ex sindaco, *Omissis*, oltre a rilevare frequentazioni con persone che annoverano precedenti penali, tra cui anche precedenti di polizia per reati di criminalità organizzata, va evidenziato il diretto coinvolgimento dello stesso nell'Operazione Zenit, contraddistinto altresì dal singolare contegno consistito nell'essersi reso per alcuni giorni irreperibile alle forze di polizia incaricate dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, fino alla costituzione avvenuta solo il 19 dicembre 2015 presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Secondo la ricostruzione fatta dall'A.G., a carico di *Omissis*, unitamente ad altri indagati tra cui *Omissis* (già sindaco di Trentola Ducenta dal 2007 al 2010) e l'ex consigliere comunale *Omissis* (colpito dalla misura cautelare del divieto di dimora in Campania), sono emersi gravi indizi di colpevolezza, per fatti commessi fino a luglio 2015, in ordine al delitto di cui agli articoli 110 - 416-*bis* - IV, V, VI, ed VIII comma c.p.), in quanto «quali concorrenti esterni, aderivano all'associazione di tipo mafioso armata denominata clan dei casalesi, confederazione camorrista egemone su tutta la provincia di Caserta fondata da *Omissis*, *Omissis* di *Omissis* e *Omissis* ed in particolare a quella articolazione interna del gruppo facente capo a *Omissis* e ai suoi familiari - caratterizzata da specifiche competenze interne, regole organizzative e comportamentali, divisione di compiti tra i singoli associati e rapporti gerarchici - che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, per commettere delitti quali estorsioni, commercio e detenzione di anni, omicidi, incendi, danneggiamenti, nonché per interferire ed incidere sui risultati di consultazioni elettorali, per acquisire il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, servizi ed appalti anche di opere pubbliche e comunque per realizzare profitti e vantaggi ingiusti, che venivano successivamente impiegati nell'esercizio di ulteriori attività economiche ed imprenditoriali.

In particolare:

...

*Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, quali concorrenti esterni del gruppo di *Omissis*, essendo il secondo, il quarto ed il quinto esponenti politici di rilievo dell'amministrazione comunale trentolese che esercitavano le loro funzioni pubbliche - *Omissis* quale sindaco, *Omissis* prima quale assessore, poi, quale sindaco, *Omissis* quale assessore - in modo da soddisfare le richieste provenienti dal clan *Omissis* e dalle aziende a questo clan riferibili, specie nel settore delle licenze edilizie, delle convenzioni e degli appalti pubblici, in cambio di sostegno elettorale ed essendo il primo ed il terzo quali imprenditori che, ricevendo sostegno dal clan nell'aggiudicazione degli appalti pubblici e privati, in cambio mettevano a disposizione del sodalizio le proprie aziende, la propria persona ed il proprio patrimonio, onde consentire all'associazione camorrista di avere, in. relazione agii appalti aggiudicati ed ai servizi, sia controllo del movimento terra, delle forniture e della stessa manodopera, che una quota dei guadagni» (*cfr.* pag. 3-5 *OCC)*.

Nei confronti del predetto *Omissis* e di altri indagati, è stata, inoltre, ritenuta la gravità indiziaria per diversi fatti di abuso d'ufficio e truffa, aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto-legge n. 152/1991, per aver favorito il clan dei casalesi. In particolare, viene contestato che, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla *Omissis*, società riconducibile al boss *Omissis*, illegalmente rilasciavano diversi titoli abilitativi necessari per costruire importanti opere di espansione nell'area del centro commerciale Jambo; inoltre, in epoca immediatamente successiva al 14 ottobre 2011, abusando delle relative pubbliche funzioni, con artifizi e raggiri, consistiti nel sottostimare i computi di spesa per la realizzazione di diverse opere del centro commerciale Jambo, determinavano il pagamento del c.d. «contributo di costruzione», di cui era beneficiario il Comune di Trentola Ducenta, in maniera nettamente inferiore a quella *ex lege* dovuta (*cfr.* capo *z) OCC)*.

Trattasi, invero, di condotte criminose realizzate anche grazie alla complicità *Omissis*, dirigente dell'area tecnica-urbanistica del comune di che trattasi, che, come già riferito, è stata tratta in arresto in data. 19 dicembre 2015, in esecuzione della più volte richiamata per il reato di truffa, abuso d'ufficio e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale.

Al riguardo, la commissione di accesso ha rilevato che il Tribunale del riesame di Napoli, in data 29 dicembre 2015, ha annullato, in parte, l'impugnata ordinanza, confermando tuttavia l'imputazione per il delitto di truffa, ascritto alla *Omissis* al capo *z)*, e previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152/1991, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Rimane, pertanto, la gravità indiziaria per il delitto di truffa, commesso dalla *Omissis* unitamente ad altri indagati, tra cui lo stesso *Omissis*, con riferimento alla già descritta artificiosa determinazione dell'imposta relativa al pagamento del «costo di costruzione».

La fitta rete di connivenze e collusioni, svelata grazie all'Operazione Zenit, ha investito anche l'Area di polizia locale ed, in particolare, *Omissis* dipendente dell'Ufficio ecologia, nonché fratello del precitato consigliere comunale *Omissis*.

In data 1° gennaio 2016, infatti, *Omissis* veniva tratto in arresto in esecuzione della medesima OCC n. 515/15, in quanto ritenuto «partecipe ed intraneo», unitamente ad altri correi tra cui l'ex amministratore *Omissis*, all'organizzazione camorristica del clan dei casalesi-fazione Zagaria.

Agli stessi viene, in particolare, contestato: «...*Omissis* e *Omissis* sia dando supporto materiale alle attività del gruppo *Omissis* nel territorio di Trentola, sia prestandosi il *Omissis* a reinvestire in attività economiche i proventi illeciti dell'organizzazione, sia provvedendo entrambi ad agevolare all'interno dell'amministrazione comunale di Trentola Ducenta accelerando le pratiche amministrative di interesse del clan ovvero condizionando gli esiti degli *iter* amministrativi in modo tale da consentire che le aziende e comunque gli interessi riferibili al clan fossero in ogni caso soddisfatti (essendo *Omissis* funzionario dell'amministrazione municipale e *Omissis* consigliere e/o assessore comunale della predetta amministrazione) sia, infine individuando i soggetti economici da sottoporre ad estorsione da cui pure ritiravano le cosiddette tangenti destinate al sodalizio» ... «Fatti commessi in Provincia di Caserta e su tutto il territorio nazionale ...fino a luglio 2015» (*cfr.* pag. 4-5 *OCC)*.

Vale la pena osservare, sotto il profilo della continuità, come la descritta rete di connivenze abbia condizionato l'azione politico-amministrativa dell'ente da oltre un decennio, posto che soggetti ritenuti dall'A.G. quali intranei e/o concorrenti esterni al clan dei casalesi hanno, per lungo tempo, ricoperto cariche politiche o svolto attività lavorativa alle dipendente dello stesso Ente: *Omissis* ha rivestito le cariche di consigliere comunale e/o sindaco quasi ininterrottamente dal 1988 fino al dicembre 2015; *Omissis* e *Omissis* hanno ricoperto le cariche di consigliere e/o assessore comunale, rispettivamente, dal 1993 fino al 2010 e dal 1993 a dicembre 2015; *Omissis* è stato consigliere, assessore dal 1988 al 2006 e sindaco dal 2007 al 2010 e nuovamente consigliere dal maggio al settembre 2011.

Limitando l'analisi alle due ultime consiliature, è possibile osservare che le elezioni del 2011 non hanno, in effetti, portato alcun reale rinnovamento nella guida dell'Ente: l'ex sindaco *Omissis* aveva rivestito la carica di consigliere nella precedente consiliatura, su 16 consiglieri 7, tra cui anche *Omissis*, erano presenti nell'amministrazione eletta nel 2007 e per alcuni, peraltro, sussistono, come si vedrà, gravami di natura penale e di polizia.

Risulta dimostrata, pertanto, la sussistenza di elementi di «sostanziale continuità nel rapporto di contiguità» con il clan dei casalesi - fazione *Omissis* tra le amministrazioni che hanno governato il comune di Trentola Ducenta negli ultimi anni.

Del resto, le indagini giudiziarie hanno permesso di acclarare come il sodalizio criminale abbia garantito il sostegno elettorale al *Omissis* anche in occasione delle consultazioni amministrative del 2011. In particolare, il collaboratore di giustizia *Omissis*, in data 18 febbraio 2015, ha dichiarato «... *omissis*... A.D.R. A livello politico *Omissis*, ha sempre appoggiato *Omissis* che di fatto è stato sindaco di Trentola quasi interrottamente da quando *Omissis* comanda a Trentola. Io stesso mi sono impegnato in campagna elettorale a suo favore. Preciso che, l'appoggio a *Omissis*, fratello del predetto *Omissis* fornito dal nostro clan era comunque un appoggio inferiore rispetto a quello che davamo a *Omissis*, non a caso *Omissis* non è mai riuscito a fare il sindaco .... *omissis*...». Ed ancora, *Omissis* in data 12 maggio 2015, in riferimento alle consultazioni del 2011: «... a poche settimane dalle elezioni *Omissis* e *Omissis* mi dissero che *Omissis* aveva mandato un ordine di scuderia e che cioè non bisognava più votare per la lista *Omissis* ma per quella di *Omissis* in quanto, spiega il dichiarante, *Omissis* temeva che la lista *Omissis* «...
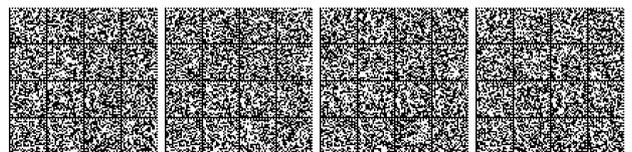
fosse composta da troppi soggetti contigui clan dei casalesi. Ciò avrebbe non solo comportato un'eccessiva attenzione della magistratura e delle forze dell'ordine ma anche il pericolo della cattura della sua stessa cattura, visto che i suoi interessi erano molto radicati sul territorio di Trentola. Inoltre, vi era il rischio del commissariamento "antimafia". Per questo, l'indicazione di *Omissis*, fu di sostenere a livello di sindaco il *Omissis*, mentre per i consiglieri si poteva dare appoggio anche alla lista del *Omissis* ...» (*cfr.* pag. 224 e ss. *OCC)*.

Assume, dunque, una maggiore connotazione logica come il sostegno elettorale del clan sia stato ricambiato con specifici favori, soprattutto attraverso una gestione del servizio tecnico comunale tesa a favorire gli interessi del gruppo *Omissis*.

Le considerazioni che precedono acquistano, inoltre, particolare pregnanza anche in considerazione che le contestazioni mosse dal giudice per le indagini preliminari in sede cautelare, nei confronti di *Omissis*, *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*, sono state confermate dal Tribunale del riesame Napoli, come risulta dall'unita nota della Questura di Caserta in data 10 marzo u.s. (all. 3).

Gli elementi emersi dalle indagini dell'A.G. vanno, inoltre, contestualizzati all'interno di un'amministrazione comunale, contraddistinta dalla ulteriore presenza di amministratori e dipendenti, sul cui conto la commissione di accesso ha evidenziato significativi pregiudizi penali, nonché relazioni parentali e frequentazioni con persone «controindicate», laddove i rapporti di connivenza con soggetti malavitosi sono stati ritenuti dalla giurisprudenza quale elemento sintomatico di condizionamento camorristico.

Il Collegio ispettivo ha, dunque, rilevato che a carico di *Omissis*, vice sindaco dal 17 maggio 2011 al 28 giugno 2013, nonché cognato del noto ex Sottosegretario all'Economia *Omissis* di Casal di Principe (Caserta), nell'aprile 2015, è stato tratto in arresto in quanto indagato per corruzione e, in data 22 gennaio 2016, all'esito del giudizio abbreviato dinnanzi al G.I.P./G.U.P. de,1 Tribunale di Napoli Nord, è stato condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione, con interdizione di 5 anni dai pubblici uffici.

In data 1° settembre 2015, ha rassegnato le proprie dimissioni da consigliere comunale, per le quali vi è presa d'atto con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 24 settembre 2015.

Sul conto di *Omissis*, vice sindaco dal 1° luglio 2013 al 19 maggio 2014, è emerso che lo stesso è coniugato con *Omissis*, zia diretta di *Omissis* (classe *Omissis*), pregiudicato affiliato al Clan dei Casalesi - Gruppo Setola. *Omissis* è figlio di *Omissis* (classe *Omissis*) fratello di *Omissis*. Inoltre *Omissis* è cugina di primo grado di *Omissis* (classe *Omissis*), e zia di *Omissis* (classe *Omissis*), pregiudicati ed elementi di spicco del Clan dei Casalesi.

A carico di *Omissis*, assessore dal 17 maggio 2011 al 28 giugno 2013 e dal 18 settembre 2015 al 15 dicembre 2015, risultano frequentazioni con individui che annoverano precedenti penali/di polizia, come *Omissis* (classe *Omissis*), *Omissis* (classe *Omissis*), *Omissis* (classe *Omissis*), *Omissis* (classe *Omissis*), quasi tutti imparentati con personaggi legati alla criminalità organizzata riconducibile al Clan dei Casalesi. Nel 1995 il *Omissis* faceva parte, in qualità di sindaco effettivo, della Cooperativa *Omissis*, con sede in Trentola Ducenta, di cui facevano parte soggetti con precedenti penali, tra cui *Omissis* (classe *Omissis*), ritenuto vicino al Clan dei Casalesi, come dalle ultime indagini della D.D.A. di Napoli (Operazione Zenit).

Rilievi pressoché analoghi in ordine a *Omissis*, assessore dal 17 maggio 2011 al 28 giugno 2013 e dal 18 settembre 2015 al 15 dicembre 2015, notato e/o controllato con individui che annoverano precedenti penali/di polizia, quali *Omissis* cl. *Omissis*, che risulta uomo di fiducia di *Omissis*, già elemento di spicco del clan dei Casalesi. Inoltre controllato con l'ex assessore *Omissis*, colpito da custodia cautelare in carcere in data 10 dicembre 2015 (Operazione Zenit).

Sul conto di *Omissis*, assessore dal 17 maggio 2011 al 28 giugno 2013 e dal 3 giugno 2014 al 21 ottobre 2014, è emerso che lo stesso il 23 ottobre 2013, all'interno del Porto Commerciale di Gaeta (Latina), veniva controllato con *Omissis* (classe *Omissis*), raggiunto dalla misura della custodia cautelare in carcere in data 10 dicembre 2015 (Operazione Zenit).

*Omissis*, assessore dal 17 maggio 2011 al 28 giugno 2013 e dal 19 maggio 2014 al 15 dicembre 2015, è legato da vincoli di parentela con soggetti, a loro volta, imparentati con *Omissis*, (classe *Omissis*), attualmente detenuto, con numerosi precedenti tra cui associazione per delinquere di stampo camorristico, affiliato al «Clan dei Casalesi».

*Omissis*, assessore dal 1° luglio 2013 al 15 dicembre 2015, è stato arrestato nel 1986 per associazione per delinquere e reati contro la fede pubblica.

Il consigliere di maggioranza, nonché presidente del Consiglio comunale, *Omissis*, in data 13 aprile 2014, è stato notato a dialogare con *Omissis* (classe 1951), imprenditore operante nel campo dei rifiuti e pregiudicato legato al Clan dei Casalesi, e con *Omissis*, legato da vincoli di parentela ad esponenti del Clan dei Casalesi (famiglia *Omissis*).

*Omissis*, consigliere di maggioranza dal 27 maggio 2011 al 1° agosto 2012 e dal 5 aprile 2013 al 24 settembre 2015, già sospeso dalla carica con decreto prefettizio 2 settembre 2015, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10-11 del decreto legislativo n. 235/2012, in data 6 giugno 2012 è stato tratto in arresto dal R.O.S. Carabinieri di Roma, in esecuzione o.c.c. n. 263/12, emessa in data 18 aprile 2012 dal giudice per le indagini preliminari di Napoli, per i reati di associazione di tipo mafioso e detenzione di armi clandestine.

In data 21 dicembre 2012 tratto in arresto dalla Stazione Carabinieri di Itri, in esecuzione o.c.c.c. n. 46584/098 pubblico ministero e n. 19728/11 del giudice per le indagini preliminari di Napoli, per associazione di tipo mafioso. Scarcerato il 10 gennaio 2013 su disposizione dello stesso GIP.

È figlio di *Omissis*, (classe *Omissis*), ex consigliere comunale di Trentola Ducenta, anch'egli indagato e colpito da provvedimenti cautelari per reati di competenza della D.D.A. di Napoli.

*Omissis*, consigliere di minoranza, è stato notato e/o controllato con tale *Omissis* (classe *Omissis*) e con *Omissis* (classe *Omissis*), pregiudicati, gravati dall'art. 416-*bis*, affiliati al «Clan dei Casalesi», nonché notato in più occasioni presso l'abitazione di *Omissis*, sorvegliato speciale di PS con obbligo di soggiorno per mafia, cognato del predetto *Omissis* e figlio di *Omissis*, sorvegliato speciale di PS con obbligo di soggiorno per mafia. Cugino di primo grado di *Omissis*, (classe *Omissis*), in atto detenuto, killer del Gruppo *Omissis* del Clan dei Casalesi.

*Omissis*, consigliere di minoranza, controllato con persone che annoverano precedenti penali, tra cui personaggi collegati al «Clan dei Casalesi». È fratello di *Omissis*, che registra numerosi precedenti penali ed è ritenuto affiliato al Clan, tanto che nella nota operazione SPARTACUS si rese latitante. Entrambi (*Omissis* e *Omissis*) sono cognati di *Omissis*, esponente di spicco del predetto clan.

*Omissis*, consigliere di minoranza, risulta controllato con *Omissis*, (classe *Omissis*), fratello di *Omissis* (classe *Omissis*) e zio di *Omissis* (classe *Omissis*), pluripregiudicati ed esponenti di spicco del «Clan dei Casalesi».

Quanto alla struttura burocratica dell'ente, oltre a quanto emerso dagli atti di indagine dell'A.G., la commissione di accesso (*cfr.* pag. 39 e ss. relazione accesso) ha ulteriormente evidenziato che diciassette dipendenti risultano imputati nell'ambito di procedimento penale per il reato di truffa aggravata (caso di assenteismo), commessa nel 2006. A carico di altri funzionari figurano, inoltre, precedenti penali nonché pendenze per reati quali truffa, furto ed altro.

Al contempo, sono emersi fitti rapporti di parentele e frequentazioni con soggetti, direttamente o indirettamente, collegati ad ambienti della criminalità organizzata. Riscontri pressoché analoghi quelli relativi ad alcuni lavoratori socialmente utili.

Le risultanze dell'indagine svolta hanno, così, messo in rilievo come un consistente numero di consiglieri e/o assessori comunali, nonché componenti dell'apparato burocratico siano trasversalmente collegati ed intrattengono rapporti con esponenti della criminalità organizzata o con imprenditori locali a loro volta legati al sodalizio: tutto ciò in un contesto ambientale in cui simili rapporti concorrono sicuramente a condizionare l'attività amministrativa, determinando uno sviamento della stessa dai principi di legalità e buon andamento.

Passando, ora, all'esame dell'attività contrattuale dell'ente, si osserva preliminarmente che il Comune di Trentola Ducenta ha aderito alla stazione unica appaltante della Provincia di Caserta e, successivamente, a seguito della deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 27 settembre 2012, ha sottoscritto la Convenzione Rep. n. 7291 del

17 ottobre 2012 con la S.U.A. costituita presso il Provveditorato alle OO.PP. sede di Caserta, demandandole il compito di curare le procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizi, di acquisto di beni e forniture, dalla redazione e pubblicazione del bando fino all'aggiudicazione definitiva, con carattere di vera e propria centrale di committenza.

In proposito, corre l'obbligo rappresentare che i rapporti tra l'Amministrazione comunale e la suddetta Stazione unica appaltante, come segnalato dal citato Provveditorato con nota in data 9 novembre 2015 (all. 4), sono stati contraddistinti da forti divergenze. Il sindaco *Omissis*, invero, con una serie di missive dai toni alquanto irriverenti, ha più volte compulsato la predetta Stazione appaltante in ordine a talune procedure in corso di istruttoria, fintantoché lo stesso Provveditorato ha manifestato, con la medesima nota del 9 novembre 2015, l'intenzione di recedere unilateralmente dalla Convenzione in atto, atteso che le divergenze emerse non permettevano di assicurare una proficua gestione degli appalti pubblici. Al riguardo, poi, la commissione di accesso ha esaminato la documentazione relativa a tale specifica vicenda, osservando che le note, a firma del sindaco, indirizzate alla SUA, se per un verso dimostrano la preoccupazione per la perdita di finanziamenti di rilevante entità, d'altro lato sembrano denotare, al di là del tenore delle stesse, una gestione fortemente accentratrice da parte dello stesso sindaco, che cura in prima persona la trattazione di tematiche, in linea di principio di competenza dirigenziale, riguardanti procedure amministrative e, nello stesso tempo, una apparente «incomprensione» delle normative e dei tempi dalle stesse previsti in tema di procedure di appalto.

Non appare superfluo evidenziare che la convenzione con la summenzionata SUA è stata rinnovata, in data 9 febbraio 2016, dal Commissario straordinario, cui è attualmente affidata la provvisoria gestione dell'Ente.

Ciò posto, si rileva che, in sede ispettiva, è stato accertato che le procedure contrattuali gestite direttamente dal comune, in quanto non rientranti nelle previsioni della citata convenzione, sono risultate inficiate da profili di illegittimità, puntualmente evidenziati nella relazione della commissione di accesso.

Con particolare riferimento ai lavori in economia e in affidamento diretto, nonché alle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi, la commissione ha acquisito gli atti concernenti la formazione degli elenchi delle ditte di fiducia per l'esecuzione di lavori in economia e in affidamento diretto relativi all'anno 2012 e all'anno 2013.

Il criterio che risulta applicato ai fini dell'individuazione delle ditte cui affidare le categorie di lavori in questione è quello della rotazione, «fino alla conclusione dell'elenco», nonostante l'espressa previsione del codice dei contratti pubblici (art. 125, comma 12) in ordine alla necessità del rinnovo dell'elenco con cadenza almeno annuale. Tale procedura è apparsa, pertanto, palesemente in contrasto con le regole del predetto codice.

Per quanto attiene all'acquisizione di beni e servizi in economia, che deve avvenire sul MEPA ovvero sulla scorta del regolamento adottato dall'ente, emblematica appare la vicenda relativa alla ditta *Omissis*, con sede legale in Trentola Ducenta (Caserta), che ha esercitato dal 23 febbraio 2009 al 30 dicembre 2015 (data di cessazione), l'attività di commercio al dettaglio non specializzato elettronica, elettrodomestici.

Da un controllo eseguito dall'Organo ispettivo sulle determine assunte nel periodo 2010-2015 in riferimento alla citata ditta individuale, risulta che la stessa ha fornito, mediante affidamento diretto, assistenza e materiale informatico al Comune di Trentola Ducenta per un importo complessivo nel quinquennio di 29.625,00 euro.

La commissione di accesso evidenzia che *Omissis*, pur se non annovera precedenti di polizia, tuttavia risulta controllato, tra l'altro, in data 10 marzo 2012, dai Carabinieri della Stazione di Aversa, a bordo di un'autovettura targata DB268NG unitamente a *Omissis*, pluripregiudicato. Lo stesso è fratello di *Omissis*, assessore con delega alla pubblica istruzione, vigili urbani dal 17 maggio 2011 al 28 giugno 2013 e dal 18 settembre 2015 al 15 dicembre 2015, che, pur non risultando avere precedenti di polizia, tuttavia è stato più volte controllato con soggetti controindicati.

Significativi elementi sono emersi anche all'esito delle verifiche sulle procedure di gara.

La commissione ha preso in esame i verbali delle procedure di seguito indicate:

1. *a)* Lavori manutenzione strada via Salvo D'Acquisto 2° tratto - cup d29j15001030005 cig 642229557d; *b)* lavori manutenzione strade vie: Cottolengo - De Curtis. Cup d29j15000950005 cig 6422415883.

La scadenza per la presentazione dell'offerta era fissata al 16 novembre 2015 e il totale dell'importo posto a gara assommava ad € 128.981,61 (€ 69.234,60+59.747,01).

Dal verbale di gara n. 2 risulta aggiudicataria per l'affidamento dei lavori manutenzione strada via Salvo D'Acquisto 2° tratto l'impresa *Omissis*, sedente in Casal di Principe (Caserta), con il ribasso del 37,196%.

Risulta essere l'aggiudicataria della gara per l'affidamento Lavori manutenzione strade vie: Cottolengo - De Curtis l'impresa *Omissis*, con sede in Caserta che ha offerto il ribasso del 37,211%.

2. Lavori manutenzione strade vie: *a)* nunziale S. Antonio 1° tratto Botticelli - cup d29j15001020005 cig 6422494984: *b)* lavori manutenzione strada via Salvo D'Acquisto - 1° tratto cup d29j15001040005 cig 6422514a35.

La scadenza per la presentazione dell'offerta era fissata al 10 novembre 2015, e il totale dell'importo posto a gara assommava ad € 137.256,10 (€ 72.996,08+64.290,02).

Dal verbale di gara n. 3 risulta aggiudicatari, per l'affidamento dei lavori manutenzione strade vie: Nunziale S. Antonio I° tratto Botticelli, l'impresa *Omissis*, sedente in Aversa (Caserta), con il ribasso del 37,165%.

Risulta, altresì, aggiudicataria della gara, per l'affidamento dei lavori manutenzione strada via Salvo D'Acquisto - I° tratto, l'impresa *Omissis*, con sede in Roma, con il ribasso del 37,165%.

3. *a)* Lavori manutenzione strada via Nunziale S. Antonio 2° tratto - cup d29j15001050005 cig 64219053a7; *b)* lavori manutenzione strade vie: Natale di Roma - Sette Colli - Anco Marzio - cup d29j15001000005 cig 6422474933.

La scadenza per la presentazione dell'offerta era fissata al 17 novembre 2015 e il totale dell'importo posto a gara assommava ad € 134.390,25 (€ 72.938,40+61.451,85).

Dal verbale di gara n. 2 risulta aggiudicataria, per l'affidamento lavori manutenzione via Nunziale S. Antonio 2° tratto, l'impresa *Omissis*, con sede in Casal di Principe (Caserta), ribasso del 37,237%.

Risulta, altresì, aggiudicataria della gara per l'affidamento dei lavori manutenzione strade vie: Natale di Roma - Sette Colli - Anco Marzio la predetta *Omissis*, con il ribasso del 37,251%.

4. *a)* Lavori manutenzione strade vie: IV° novembre II° tratto - Calessieri - Vittorio Veneto - cup d29j15001010005 cig 6453537b32; *b)* lavori manutenzione strada via IV° novembre I° tratto - Dei Mille II° tratto - cup d29j 1500970005 cig 6453497a30.

La scadenza per la presentazione dell'offerta era fissata al 3 dicembre 2015 e il totale dell'importo posto a gara assommava ad € 129.995,20 (€ 72.373,83+57.621,37).

Risulta gli atti che la gara di cui sopra non è stata conclusa per la sopraggiunta indisponibilità del Presidente di gara, in quanto, a seguito dell'Operazione Zenit, l'Arch. *Omissis*, anche responsabile del procedimento è stata destinataria di provvedimento cautelare.

In ordine alle suevidenziate procedure di gara, la commissione di accesso ha rilevato che, pur rispecchiando le aspettative dettate dalle recenti modifiche normative volte ad agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese, l'Ente avrebbe potuto gestire le stesso procedendo all'indizione di un unico appalto, opportunamente suddiviso in lotti. In effetti, gli otto interventi posti a gara sono stati appaltati - precisa la commissione - accorpando due interventi per ogni procedura di gara, provvedendo, di fatto, all'aggiudicazione di ogni singolo intervento.
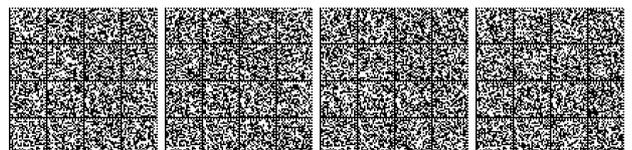
Tale circostanza ha sostanzialmente favorito una sola impresa che è risultata aggiudicataria di n. 3 interventi per un importo complessivo pari ad € 203.624,85 (€ 72.938,40 + € 61.451,85 + € 69.234,60), circostanza questa che avrebbe implicato l'obbligo di richiedere l'informativa antimafa di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011, nei confronti della società risultata vincitrice.

Il collegio ispettivo ha, inoltre, sottolineato che l'indizione di una sola gara, con suddivisione in più lotti (in questo caso in 8 lotti), unitamente alla previsione, nel disciplinare e bando di gara, della clausola di estromissione dagli altri lotti del concorrente in caso di aggiudicazione di uno dei lotti messi a gara, avrebbe evitato la concentrazione di più interventi nelle mani di un solo soggetto.

È stato, infine, osservato che per le tipologie di lavorazioni oggetto delle precitate procedure di gara (fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso) pur non superando il limite imposto dal decreto legislativo n. 159/2011 per la richiesta dell'informazione antimafia, nel bando e nel disciplinare si sarebbe dovuto prevedere che gli operatori dichiarassero di essere iscritti alle white list, istituite presso la prefettura, come previsto dall'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

La commissione ha, inoltre, proceduto all'esame del faldone di gara e all'acquisizione della documentazione concernente le seguenti procedure:

A. Lavori di messa in sicurezza della palestra comunale circolo didattico via Rossini. Intervento di demolizione

In data 11 giugno 2014 il Comune di Trentola Ducenta ha indetto procedura di gara per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della palestra comunale circolo didattico di Via Rossini - Interventi di demolizioni cig 58055771B3.

L'importo dell'appalto ammontava ad € 78.412,13, esclusa IVA.

Dal verbale di gara n. 1 risulta che l'appalto è stata aggiudicato all'operatore *Omissis*, con sede in Casal di Principe, che ha offerto il 43,828% in avvalimento con il consorzio Stabile Dinamico. Il Presidente, nonostante i ribassi al di sopra dei 40 punti percentuali non ha ritenuto di dover valutare la congruità di quanto offerto come stabilito dall'art. 87 comma 3.

Dall'esame degli atti di gara (bando e disciplinare), il Collegio ispettivo ha rilevato taluni profili di illegittimità, in quanto la commissione di gara avrebbe dovuto procedere all'esclusione dell'impresa *Omissis*, per l'omessa indicazione, nella offerta, dei costi di sicurezza aziendali, come previsto dal comma 4 dell'art. 87 del decreto legislativo n. 163/2006 e confermato dalla recente giurisprudenza amministrativa (CDS, Adunanza Plenaria, 20 marzo 2015, n. 3). È stata, infine, sottolineata l'omessa indicazione, nei verbali di gara, delle imprese che hanno fatto ricorso all'istituto dell'avvilimento di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006 e della relativa comunicazione all'autorità di vigilanza.

A.1) Lavori di messa in sicurezza della palestra comunale circolo didattico via Rossini. Realizzazione campo sportivo polivalente.

I lavori in questione vengono affidati, nel mese di ottobre 2014, alla società *Omissis*, per un importo di € 26.842,42, escluso IVA. Al riguardo, la commissione d'accesso ha rilevato che le due lavorazioni non attengono alla medesima opera è pertanto si sarebbe dovuto procedere ad una nuova gara mediante una procedura negoziata ai sensi del comma 8 dell'art. 125 o attraverso indagine di mercato o attingendo all'elenco delle imprese di fiducia costituito presso l'Ente a salvaguardia del principio di trasparenza, rotazione e parità tratta.

B. Affidamento dei lavori per le misure finalizzate all'attuazione del protocollo di Kyoto, mediante la realizzazione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di picco di 21,00 kwp sulla copertura della scuola elementare in via Rossini cig. 562866594a.

In data 2 ottobre 2014, il Comune di Trentola Ducenta ha indetto procedura di gara per l'affidamento dei lavori per le misure finalizzate all'attuazione del protocollo di Kyoto, mediante la realizzazione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di picco di 21,00 KWp sulla copertura della scuola elementare in via Rossini CIG. 562866594A. L'importo dell'appalto ammontava ad € 73.684,21 esclusa IVA.

Dal verbale di gara n. 1 risulta che l'appalto è stato aggiudicato alla società *Omissis*, con sede in Parete, che ha offerto il 46,887%, facendo altresì ricorso all'avvalimento di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006.

Anche per detta procedura sono stati riscontrati gli stessi profili di illegittimità emersi per la gara indicata sub lettera *B)*.

La commissione di indagine ha, infine, effettuato un'accurata disamina (*cfr.* pag. ... relazione accesso) degli atti relativi alle società e/o ditte, che hanno avuto, con frequenza e nel periodo esaminato, rapporti contrattuali con il Comune di Trentola Ducenta, evidenziando, in particolare, come talune imprese affidatarie siano risultate formalmente riconducibili a soggetti gravati da precedenti di polizia degni di rilievo, che, in taluni casi, hanno comportato l'adozione di provvedimenti interdettivi antimafia.

Per quanto attiene la funzione di governo del territorio, la relazione ispettiva ha evidenziato un generale contesto di illegalità, testimoniato dagli abusi edilizi favoriti dal rilascio di titoli abilitativi rivelatisi illegittimi(2) nonché dall'assenza o comunque da una scarsa e poco incisiva attività di prevenzione e vigilanza da parte dell'ufficio di polizia municipale, denotando un quadro di subalternità totale alla politica locale e agli interessi (almeno di una parte) di essa. Ne discende che, pure nel settore urbanistica, si è riscontrata una gestione dell'ente comunale disinvolta e finalizzata a favorire interessi privati in luogo dell'interesse pubblico.

Al riguardo, la commissione di accesso ha osservato come i fatti descritti nella richiamata ordinanza di custodia cautelare, con specifico riferimento alle attività dell'ufficio tecnico e del suo responsabile, l'arch. *Omissis*, hanno trovato in qualche modo un loro naturale prosieguo e conferma nei permessi a costruire rilasciati dall'ufficio e nelle ordinanze ingiunzione di demolizione adottate nel corso delle ultime due consiliature.

Gli accertamenti effettuati in ordine ai permessi a costruire hanno svelato una situazione fortemente sintomatica della incapacità delle strutture gestionali ad operare secondo canoni di legalità ed indipendenza, rispetto ai condizionamenti della politica.

Da un esame condotto a campione, il Collegio ispettivo ha fatto rilevare che alcuni permessi, che non avrebbero potuto essere rilasciati, neppure in sanatoria, sono stati emessi in favore della *Omissis*, sorella del consigliere comunale *Omissis*, sospeso di diritto con provvedimento prefettizio adottato ai sensi del decreto legislativo n. 235/2012, ed il cui padre, imprenditore edile (*Omissis*) è stato coinvolto in rilevanti vicende giudiziarie, oltre ad essere imparentato con un noto esponente del Clan dei casalesi, tale *Omissis*.

Considerazioni analoghe sono state svolte per i permessi a costruire rilasciati in favore di *Omissis*, assessore ai lavori pubblici dell'ultima consiliatura, nei confronti del quale le ordinanze ingiunzione di demolizione - adottate nel 2012, e soltanto perché gli immobili avevano costituito oggetto di segnalazione da parte del competente Comando Carabinieri - sono rimaste inattuate, senza che né l'U.T.C. né il Comando della polizia municipale ponessero in essere gli atti di loro competenza, successivi all'inottemperanza dell'interessato, peraltro anch'egli più volte notato e/o controllato con individui che annoverano precedenti penali/di polizia, quasi tutti imparentati con personaggi legati alla criminalità organizzata riconducibile al Clan dei Casalesi.

Nello stesso contesto è stato evidenziato come la polizia municipale abbia omesso qualsivoglia controllo del territorio, con specifico riguardo al contrasto all'abusivismo edilizio, con ciò venendo meno ad uno dei doveri istituzionali ad essa devoluti.

(2) Si vedano, in proposito, i puntuali rilievi svolti dalla commissione di indagine, riportati a pag. 120 e ss, della relazione conclusiva.
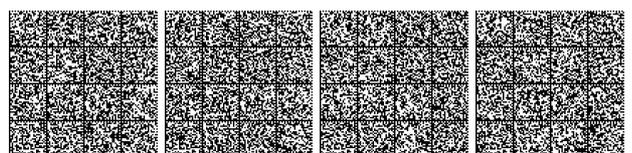
Rilevanti profili di illegittimità sono stati riscontrati dalla commissione d'accesso anche in ordine all'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi. Al riguardo, si è accertato che l'Ente non ha adottato (come previsto dall'art. 12 della legge n. 241/1990) l'atto recante i criteri e modalità per concedere le predette agevolazioni; non sono state garantite le regole di trasparenza attraverso adeguate forme di pubblicità, pregiudicando anche il principio di imparzialità nell'individuazione dei beneficiari.

Con specifico riferimento, poi, al personale volontario, impiegato dall'Associazione nell'assistenza ai bambini disabili, è emerso che il Presidente dell'Associazione, «Per reclutare gli assistenti materiali da avviare alle scuole,» pubblicava un manifesto dove faceva presente «che si era in cerca di operatori socio assistenziali o di assistente materiale. Chi aderiva alla ... associazione doveva sostenere un colloquio ... finalizzato ad accertare solo se i futuri membri erano dotati di competenza specifica;». In tal modo sono stati reclutati 11 «operatori» per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, mentre per l'anno scolastico 2014/2015 gli operatori reclutati sono stati 22. Tra questi sono risultati compresi:

— *Omissis*, (classe *Omissis*), moglie del pluripregiudicato *Omissis*, con precedenti per associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio ed altro, esponente del Clan dei Casalesi, è oggetto di attentato dal Gruppo *Omissis*;

— *Omissis*, (classe *Omissis*), moglie di *Omissis*, (classe *Omissis*), con precedenti per estorsione aggravata dall'art. 7, inoltre la *Omissis* è la cognata di *Omissis*, alias *Omissis*, (classe *Omissis*), con precedenti di polizia per associazione mafiosa ed esponente del Clan dei Casalesi - Gruppo *Omissis*;

— *Omissis*, (classe *Omissis*), figlia di *Omissis*, (classe *Omissis*), imputato per art. 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 unitamente a *Omissis*, (classe *Omissis*), esponente del Clan dei Casalesi ed ora Collaboratore di Giustizia.

Gli accertamenti esperiti hanno, in sintesi, fatto emergere che l'Ente non ha rispettato l'art. 12 della legge n. 241/1990, che non vi è conoscenza delle normative nazionali e regionali in tema di volontariato; che, conseguentemente, sono state erogate risorse comunali senza alcuna forma di verifica o controllo, come invece previsto dalle disposizioni vigenti, sui beneficiari; che né la Giunta in carica, né la responsabile del settore, hanno tenuto in alcun conto le modalità di individuazione del contraente.

Sulla base dei suesposti rilievi, si svolgono le seguenti considerazioni conclusive. La relazione redatta dalla commissione d'indagine, avvalendosi anche delle risultanze dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria, ha messo in rilievo che un consistente numero di consiglieri, assessori nonché componenti dell'apparato burocratico è trasversalmente collegato ed intrattiene rapporti con esponenti della criminalità organizzata e con imprenditori locali, a loro volta legati alle suddette organizzazioni, e come tali rapporti abbiano condizionato l'attività amministrativa determinando uno sviamento della stessa dai principi di legalità e buon andamento.

L'esame complessivo degli esiti dell'attività di accesso delinea, dunque, un apparato politico-burocratico avvinto da un reticolo di collegamenti, parentele, affinità, contiguità e connivenze, nonché di frequentazioni con esponenti delle consorterie malavitose locali e, in particolare, con i referenti del gruppo *Omissis*.

È stato, così, svelato un sistema in cui l'uso distorto della cosa pubblica, in un rapporto di sostanziale continuità nella guida dell'ente, ha favorito soggetti e/o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti malavitosi. Tali modalità operative, che hanno avuto origine nel corso di precedenti consessi e sono proseguite, consolidandosi, negli anni successivi, risultano evidenti, oltre che nei fatti acclarati dall'Autorità giudiziaria, anche nella serie di procedure contrattuali irregolari evidenziate dalla commissione d'accesso, nonché nel governo del territorio improntato a logiche in contrasto con la tutela degli interessi pubblici, in un contesto caratterizzato da una forte precarietà delle condizioni funzionali dell'Ente, che favoriscono la permeabilità degli organi amministrativi ai condizionamenti criminali.

Le considerazioni che precedono denotano la presenza di una «pressione esterna», che, nel tempo, investendo anche gli organi elettivi, ha condizionato l'attività dell'apparato politico-burocratico del Comune di Trentola Ducenta, determinando effetti deleteri sulla gestione della cosa pubblica, ben lontana dall'osservare criteri di buona amministrazione e di imparzialità amministrativa.

Né si potrebbe obiettare che parte delle condotte censurabili siano direttamente e formalmente imputabili a responsabilità dei dirigenti e dipendenti dell'ente, posto che da tale responsabilità non restano immuni gli organi di governo. Anche laddove le irregolarità riscontrate sono ascrivibili alla sfera prettamente gestionale, di competenza dei singoli responsabili dei settori comunali, traspare nettamente l'incapacità dell'organo politico, in un contesto ambientale caratterizzato dalla diffusa presenza di soggetti organici ai sodalizi criminali, di assumere incisive deteiminazioni a garanzia dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Valga qui l'osservazione che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, «nonostante lo spostamento delle competenze relative alla gestione dell'ente, gli organi di vertice politico-amministrativo hanno comunque compiti pregnanti di pianificazione, di direttiva, di impulso, di vigilanza e di verifica che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per un'effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee, nonché al fine di garantire che ogni attività si svolga nella necessaria cornice, formale e sostanziale, di legalità» (*cfr.* tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, 19 maggio 2011, n. 4370).

I complessi accertamenti effettuati hanno, in buona sostanza, evidenziato numerosi elementi sintomatici di condizionamento degli organi elettivi, cui ancorare le valutazioni relative alla eventuale adozione della misura di rigore nei confronti del civico consesso del comune in esame.

Nella stessa prospettiva si pongono, del resto, le osservazioni conclusive della commissione di accesso, secondo cui il contesto considerato appare connotato da quelle circostanze concrete, univoche e rilevanti richieste dalla vigente normativa, ai fini della individuazione di elementi su collegamenti, diretti o indiretti, con la criminalità organizzata e della configurabilità di forme di condizionamento dell'attività amministrativa dell'ente.

Va, infine, osservato che il Commissario straordinario, cui è attualmente affidata la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 141 TUEL, con l'unita relazione in data 14 marzo u.s. (all. 5), ha ulteriormente rimarcato le condizioni di grave compromissione del regolare svolgimento delle attività e del funzionamento dell'ente di che trattasi.

Una siffatta situazione, consolidatasi negli anni e alla quale l'Amministrazione, peraltro gravata dalle forme di collegamento ampiamente esposte, non è apparsa in grado di porre rimedio, non può che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di Trentola Ducenta, capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

Gli esiti dell'attività di indagine sono stati, infine, esaminati, nella riunione in data 15 marzo u.s., in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore aggiunto coordinatore della DDA di Napoli, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e dal coordinatore della commissione di accesso, i cui componenti hanno all'unanimità ritenuto che le risultanze emerse configurino i presupposti di fatto e di diritto richiesti dall'art. 143 del TUEL (univoci, concreti e rilevanti elementi) per l'adozione della misura di rigore dello scioglimento del civico consesso (all. 6).

Per quanto innanzi, lo scrivente avanza formale proposta di scioglimento del Consiglio comunale di Trentola Ducenta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 citato.

Caserta, 18 marzo 2016

*Il prefetto:* DE FELICE

**16A04113**
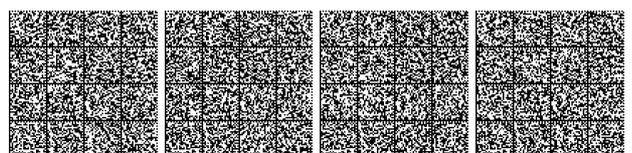
# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 maggio 2016.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Umbria a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Umbria».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata le denominazione di origine protetta «Umbria»;

Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 223 del 24 settembre 2012, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Umbria il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Umbria»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine controllata «Umbria»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Umbria a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la DOP Umbria;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 10 settembre 2012 al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Umbria con sede legale in via Arco di Druso, 37 - 06049 Spoleto a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Umbria»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 settembre 2012 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2016

*Il direttore generale:* GATTO

**16A04121**

---

DECRETO 12 maggio 2016.

**Modifiche al decreto 17 febbraio 2016 recante «Iscrizione di varietà di girasole al relativo registro nazionale».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale del 17 febbraio 2016, recante «Iscrizione di varietà di girasole al relativo registro nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 29 febbraio 2016;

Accertato altresì che nella tabella delle varietà in iscrizione, tra le altre, è stata erroneamente indicata la denominazione «ES Solaris CLP» anziché «ES Solis CLP»;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del decreto ministeriale del 17 febbraio 2016;

Decreta:

Il decreto ministeriale del 17 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 29 febbraio 2016, recante «Iscrizione di varietà di girasole al relativo registro nazionale», è modificato come segue: nella tabella delle varietà di girasole, la denominazione della varietà «ES Solaris CLP» viene modificata in «ES Solis CLP».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2016

*Il direttore generale:* CACOPARDI

**16A04118**

---

DECRETO 13 maggio 2016.

**Modifiche al decreto 2 ottobre 2013 con il quale al Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio S.r.l., in Bazzano, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
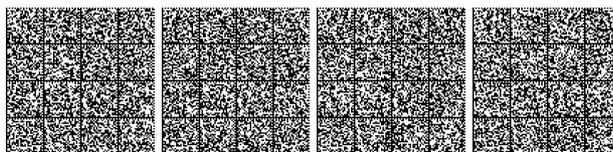
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 2 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 245 del 18 ottobre 2013 con il quale al Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio S.r.l., ubicato in Bazzano (Bologna), via Kennedy n. 3, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 10 marzo 2016 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 giugno 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per la prova Litio è stato inserito il metodi previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 2 ottobre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 2 ottobre 2015 per le quali il Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio S.r.l., ubicato in Bazzano (Bologna), via Kennedy n. 3, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

| Denominazione della prova | Norma/metodo |
|---|---|
| Anidride solforosa | OIV Risoluzione OENO 60-2000 + OIV Risoluzione OENO 13-2008 |
| Acidità totale | OIV-MA-AS313-01 R2015 |
| Anidride solforosa libera<br>Anidride solforosa totale | OIV-MA-AS323-04A R2012 |
| Ceneri | OIV-MA-AS2-04 R2009 |
| Litio | decreto ministeriale 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986 allegato XXX |
| pH | OIV-MA-AS313-15 R2011 |
| Piombo | OIV-MA-AS322-12 R2006 |
| Rame | OIV-MA-AS322-06-R2009 |
| Titolo alcolometrico volumico | OIV-MA-AS312-01A R2009 § 4. C |
| Zinco | OIV-MA-AS322-08 R2009 |

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 maggio 2016

*Il dirigente:* DE MATTHAEIS

**16A04120**

DECRETO 17 maggio 2016.

**Conferma dell'incarico al Consorzio tutela aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia».**

## IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 813 della Commissione del 17 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 100 del 20 aprile 2000 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 45 del 24 febbraio 2010 con il quale è stato attribuito al Consorzio Tutela aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 104 del 6 maggio 2013 con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio tutela aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «elaboratori» nella filiera «aceti diversi dagli aceti di vino» individuata all'art. 2, lettera *h)*, del decreto del 10 maggio del 2001, n. 62268, di integrazione al sopra menzionato decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Suolo e Salute srl autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio tutela aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, l'incarico concesso con il decreto 8 febbraio 2010 e confermato con decreto 19 aprile 2013 al Consorzio tutela aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP con sede legale in Reggio Emilia, presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, piazza Vittoria n. 3, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2016

*Il dirigente:* DE MATTHAEIS

16A04119

DECRETO 18 maggio 2016.

**Modifica del decreto 5 novembre 2012 e ss.mm.ii. e attribuzione dell'incarico al Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico», per le DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot Grigio», «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda», e dell'incarico al Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» e per l'IGT «Provincia di Pavia».**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visti in particolare gli articoli 3 e 4 del citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010 che individuano i requisiti di rappresentanza all'interno del Consorzio di tutela per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016 ed in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2012 n. 2788, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 270 del 19 novembre 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico», per le DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot Grigio», «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese», «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda»;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2015 n. 85341, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2016, con il quale è stato confermato per un triennio l'incarico al Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico», per le DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot Grigio», «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese», «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda», ed integrato il predetto incarico al Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 anche per la DOC «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» e per l'IGT «Provincia di Pavia».

Visto in particolare l'art. 2 del decreto ministeriale 5 novembre 2012 ess.mm.ii., che prevede che l'incarico attribuito con il citato decreto al Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese possa essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010;

Vista la nota prot. n. 6512 del 29 gennaio 2016, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha avviato, a seguito di numerose comunicazioni pervenute al citato Ministero di dimissioni dei soci dal Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, una verifica sui requisiti dei dati relativi alla rappresentatività all'interno del predetto Consorzio, di cui agli articoli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, per le DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico», per le DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot Grigio», «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese», «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda», «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco» e per l'IGP «Provincia di Pavia», richiedendo all'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni, la trasmissione dei dati entro il 29 febbraio 2016;

Visto che con la nota prot. n. 38 del 4 febbraio 2016 il Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, ha richiesto una proroga di 60 giorni per l'invio dei predetti dati relativi alla rappresentatività delle citate denominazioni;

Vista la nota prot. n. 8785 dell'8 febbraio 2016, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha accordato una proroga di 30 giorni per l'invio dei dati da parte dell'Organismo di controllo Valoritalia S.r.l.;

Considerato che con la nota del 25 marzo 2016 prot. n. S06/OP/2016/14040, l'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., ha trasmesso i dati sulla verifica della rappresentatività del Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese per le seguenti denominazioni Oltrepò Pavese Metodo Classico, Bonarda dell'Oltrepò Pavese, Oltrepò Pavese, Oltrepò Pavese Pinot Grigio, Pinot nero dell'Oltrepò Pavese, Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda, Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco, Provincia di Pavia per le vendemmie 2013 e 2014;

Ritenuto necessario richiedere la trasmissione dei dati sulla rappresentatività del Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese per le citate denominazioni, aggiornate alle vendemmie 2014 e 2015;

Vista la nota prot. n. 28790 dell'8 aprile 2016, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha richiesto a Valoritalia S.r.l. la trasmissione dei dati sulla verifica della rappresentatività del Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese per le citate denominazioni con riferimento alle vendemmie 2014 e 2015;

Considerato che il Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico» e per le DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot Grigio», «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda» e la rappresentatività di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» e per l'IGP «Provincia di Pavia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con nota del 21 aprile 2016 prot. n. S06/OP/2016/19453, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico», sulle DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot Grigio», «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese», «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda», e sull'IGP «Provincia di Pavia»;

Considerato che il Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese non ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con nota del 21 aprile 2016 prot. n. S06/OP/2016/19453, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOC «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'incarico conferito al Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese con il decreto 5 novembre 2012, come successivamente confermato ed integrato dal decreto 14 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, con sede legale in Pavia, Via Mentana n. 27, riconosciuto con decreto 5 novembre 2012 n. 2788, è incaricato a svolgere le funzioni di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la per la DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico» e per le DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot Grigio», «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (CE) n. 1308/2013.

2. Il Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, con sede legale in Pavia, Via Mentana n. 27, riconosciuto con decreto 5 novembre 2012 n. 2788, è incaricato a svolgere le funzioni di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la per la DOC «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» e per l'IGP «Provincia di Pavia», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (CE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. L'incarico conferito con il presente decreto modifica l'incarico attribuito al Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese di cui al decreto 5 novembre 2012 come successivamente confermato ed integrato dal decreto 14 dicembre 2015 ed ha la medesima durata prevista dal decreto 14 dicembre 2015.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, nel decreto 5 novembre 2012 e ss.mm.ii. e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Oltrepò Pavese Metodo Classico, Bonarda dell'Oltrepò Pavese, Oltrepò Pavese, Oltrepò Pavese Pinot Grigio, Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda, Pinot nero dell'Oltrepò Pavese e Provincia di Pavia, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 maggio 2016

*Il dirigente:* DE MATTHAEIS

**16A04110**

DECRETO 18 maggio 2016.

**Integrazione dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Melissa».**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016 ed in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dell'8 agosto 2012 recante il riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 61/2010 per la DOC «Cirò»;

Visto il decreto dell'11 febbraio 2016 con il quale è stato confermato, per un ulteriore triennio, l'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 61/2010 per la DOC «Cirò»;

Vista l'istanza presentata in data 15 febbraio 2016 dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa, con sede legale in Cirò Marina (KR), Via Roma n. 88, intesa ad ottenere l'integrazione dell'incarico per la DOC «Melissa» e quindi il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 17 per DOC citata;

Considerato che, a seguito della verifica di rappresentatività eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine, con nota prot. n. S34/2016/1363 del 21 aprile 2016, il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del D. Lgs. 61/2010 per la DOC «Melissa»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla integrazione dell'incarico a suo tempo attribuito con decreto dell'8 agosto 2012 conferendo, pertanto, al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 61/2010 per la DOC «Melissa»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa, con sede legale in Cirò Marina (KR), Via Roma n. 88, riconosciuto con decreto dell'8 agosto 2012, è incaricato a svolgere le funzioni di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Melissa», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (CE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. L'incarico conferito con il presente decreto integra l'incarico attribuito al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa di cui al decreto 8 agosto 2012 ed ha la durata prevista dal decreto 11 febbraio 2016.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto 8 agosto 2012 e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.
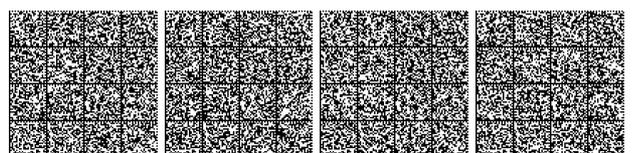
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Melissa, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 maggio 2016

*Il dirigente:* DE MATTHAEIS

**16A04111**

---

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2016.

**Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Vulture» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 21 dell'11 gennaio 2012.**

## IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 21/2012 della Commissione dell'11 gennaio 2012 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Vulture»;

Vista la direttiva direttoriale n. 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Vulture», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Vulture», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 176 del 18 maggio 2016.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Vulture», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 maggio 2016

*Il dirigente:* DE MATTHAEIS

ALLEGATO

Disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Vulture»

Art. 1.
*Denominazione*

La denominazione di origine protetta «Vulture» è riservata esclusivamente all'olio extravergine di oliva rispondente alla normativa nazionale e comunitaria vigente ed al presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
*Varietà di olivo e caratteristiche al consumo*

L'olio extravergine di oliva «Vulture» DOP è ottenuto dalla frangitura delle olive delle seguenti varietà: per almeno il 60% cultivar «Ogliarola del Vulture»; possono concorrere altresì le seguenti varietà; «Coratina», «Cima di Melfi», «Palmarola», «Provenzale», «Leccino», «Frantoio», «Cannellino», «Rotondella», «Nocellara», «Laudolia», in misura non superiore al 40%, da sole o congiuntamente.

Le caratteristiche dell'olio extra vergine di oliva «Vulture» DOP al momento del confezionamento dovranno essere le seguenti:

*1 - Caratteristiche fisico-chimiche*

*a)* Acidità espressa in acido oleico: < = 0,38%;

*b)* Indice di perossidi (mEq di O2/kg): < = 10;

*c)* Polifenoli totali: = > 150;

*d)* K 232: < = 2,0.

*2 - Valutazioni organolettiche*

Colore: giallo ambrato con riflessi verdi;

Odore/flavour:

fruttato: mediana 4-6, con eventuale note d'erba falciata;

amaro: debole/moderato, mediana 2-6;

piccante: debole/moderato, mediana 2-6.

Art. 3.
*Zona di produzione*

Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva «Vulture» DOP devono essere prodotte e trasformate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa.

Art. 4.
*Origine*

L'olio extra vergine di oliva «Vulture» DOP possiede singolari qualità organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, dimostrate da un'ampia documentazione storica e dovute in particolare alla secolare dedizione degli olivicoltori e frantoiani del Vulture che hanno saputo legare questa produzione alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona di produzione.

Le piante di Ogliarola del Vulture e di altre varietà possono essere presenti sia nel terreno individuato dalla stessa particella catastale, sia in terreni individuati da particelle diverse, facenti capo allo stesso olivicoltore o a diversi olivicoltori.

Nel caso di diversi olivicoltori, al fine di consentire e agevolare l'attività di controllo, essi devono presentare unica domanda congiunta di adesione al sistema di controllo, devono raccogliere le olive negli stessi giorni, devono conferire le olive allo stesso frantoio.

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terrà un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.

Gli olivicoltori, i frantoiani e gli imbottigliatori devono preventivamente aderire al sistema di controllo per la produzione di olio DOP «Vulture», presentando richiesta all'organismo di controllo e fornendo tutti i dati necessari per individuare l'oliveto e l'impianto di trasformazione e/o di imbottigliamento, l'organismo di controllo effettuato gli accertamenti, se sono rispettati i requisiti previsti dal presente disciplinare e dal dispositivo di controllo, iscrive l'oliveto e l'impianto di trasformazione e/o di imbottigliamento negli appositi registri.

Le olive raccolte dagli oliveti preventivamente iscritti nell'apposito registro, per la produzione della DOP vengono identificate nei contenitori, trasportate, ricevute, e stoccate separatamente dal frantoio di attesa della molitura. Annualmente l'olivicoltore comunica all'organismo di controllo la quantità di olive prodotte ed il frantoio presso il quale sono state conferite.

Il frantoio riceve le olive, rilascia apposita ricevuta di conferimento all'olivicoltore con indicazione della quantità e dell'oliveto di provenienza, verificando che lo stesso oliveto sia iscritto nell'apposito registro.

Le olive in attesa della molitura, vengono immagazzinate identificandole con appositi cartelli: dopo la molitura vengono costituiti lotti omogenei di olio con specifico riferimento alle ricevute di conferimento delle olive rilasciate agli olivicoltori.

Annualmente il frantoio comunica all'organismo di controllo la produzione di olio con i relativi lotti, i produttori di olive e quantità di olive conferite che hanno generato i lotti.

Per ogni lotto di olio viene tenuta traccia durante i trasferimenti commerciali e di confezionamento, riportando il numero del lotto su ogni bolletta di trasferimento e/o di imbottigliamento.

Art. 5.

*Coltivazione*

La coltivazione degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di Oliva «Vulture» DOP deve essere quella tradizionale, tipica della zona, tale da conferire all'olio le specifiche, caratteristiche qualitative ed in particolare i sesti di impianto e le forme di allevamento sono quelli tradizionali in uso nella zona di produzione.

Per i nuovi impianti i sesti consentiti saranno i seguenti: 5×5; 5×6; 6×6; 6×7; 7×7, mentre sarà conservata la tipica forma di allevamento a vaso basso.

La potatura, sarà manuale con la possibilità di utilizzare attrezzi pneumatici che agevolano le operazioni.

La difesa fitosanitaria consentita contro la mosca delle olive «*Dacus oleae*», la tignola «*Prais oleae*» e l'occhio di pavone «*Spilocaea oleaginea*» è attuata nel rispetto dei disciplinari per la lotta integrata della regione Basilicata. La lotta alle infestanti deve essere effettuata solo con le lavorazioni meccaniche ed è vietato l'uso del diserbo chimico.

La produzione massima di olive non può superare le otto tonnellate per ettaro +20% nelle annate di carico.

La resa massima in olio non deve superare il 20% del peso delle olive conferite.

La raccolta deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura, fino al 31 dicembre. La raccolta deve essere eseguita manualmente tramite brucatura e pettinatura, o meccanicamente con agevolatrici e scuotitori: in ogni caso devono essere utilizzate le reti per agevolare la raccolta. Tuttavia è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. È vietato altresì l'uso di cascolanti. Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta in cassette di plastica fessurate contenenti fino a kg 25 di olive oppure in bins (cassoni di plastica fessurati contenenti fino a 400 kg di olive), per permettere la circolazione dell'aria ed evitare danni alle drupe.

La fase di conservazione delle olive nel frantoio deve essere limitata il più possibile, non superare le 24 ore e deve avvenire in modo da garantire l'aereazione delle olive.

Art. 6.

*Metodo di ottenimento*

Per la molitura delle olive e l'estrazione dell'olio sono ammessi solo processi meccanici e fisici; è vietato ricorrere a prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica, quali l'uso del talco, non è consentita la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione, denominato metodo del ripasso. La gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima di 27 °C per una durata di 40 minuti al massimo. Tutte le gramolatrici devono essere fornite di adeguato termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di olive.

L'olio deve essere conservato nella zona di produzione, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio inox o posture interrate rivestite in acciaio inox, piastrelle in gres porcellanato, vetro o vernice epossidica.

La temperatura di conservazione non deve superare i 18 °C e non deve scendere al di sotto di 10 °C. La commercializzazione deve avvenire in contenitori di vetro o di banda stagnata di capacità non superiore a cinque litri. Inoltre, il prodotto può essere confezionato in bustine monodose.

Tutte le operazioni, ossia la produzione e la trasformazione delle olive, la conservazione dell'olio, riguardanti il prodotto «Vulture» DOP devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione. Il condizionamento può avvenire nella zona di produzione e fuori dalla stessa: in ogni caso deve essere garantito il controllo e la tracciabilità riportando sempre sulle bolle di trasferimento il lotto dell'olio ed il frantoio di produzione. È consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Vulture» DOP con metodo biologico.

Art. 7.

*Legame*

L'area geografica delimitata è caratterizzata e conosciuta con il nome del monte «Vulture» un vulcano spento situato nell'area centrale dell'Appennino meridionale a circa 60 km dal mare. I terreni coltivati ad oliveto per la produzione dell'olio «Vulture» sono situate sulle pendici del Vulture esposte ad est - sud/est, poiché il monte influenza il microclima e protegge gli oliveti dai venti freddi invernali. Il territorio delimitato si estende fra un'altitudine slm tra i 400 e i 700 metri ed ha un microclima particolare caratterizzato da una situazione di tipo continentale con inverni in genere lunghi e freddi, ed estati brevi e spesso secche.

Le precipitazioni medie raggiungono i 750 mm per anno con punte fino a 1000 mm nelle zone più interne. Sono per lo più concentrate nel periodo autunno invernale, con una buona presenza all'inizio della primavera; ma non mancano precipitazioni anche nella primavera inoltrata ed in estate.

La temperatura media annua oscilla fra i 14 ed i 15 °C ed i mesi più freddi risultano gennaio e febbraio con temperature medie di 4-6 °C e che spesso scendono anche sotto zero: trattasi di condizioni climatiche al limite della sopravvivenza dell'olivo le cui coltivazioni confinano, nella parte più alta, con il castagno. Il clima piuttosto freddo della zona di produzione determina, come dimostrato da numerosi autori, un maggior contenuto di polifenoli nell'olio. I terreni di origine vulcanica sono particolarmente fertili appunto per la derivazione da tufi vulcanici leucitiferi, ben forniti di anidride fosforica, potassa e calce, a cui va aggiunta una buona dotazione di sostanza organica di circa il 6%. Secondo ricerche condotte dall'Università della Basilicata, da Metapontum Agrobios e dal stessa regione Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale i terreni del Vulture sono ricchi di potassio scambiabile (mediamente superiore a 450 *ppm)*, di calcio scambiabile (mediamente superiore a 3.000 *ppm)*, di magnesio scambiabile (mediamente superiore a 170 *ppm)*. Il potassio nella pianta si trova principalmente nelle cavità cellulari in forma ionica ed interviene nella formazione dei glucidi e protiti, nei processi di assimilazione, di respirazione e di movimento dell'acqua nella pianta. Ulteriore elemento che caratterizza il territorio e la denominazione è la presenza della varietà «Ogliarola del Vulture», varietà autoctona che nei secoli naturalmente e con l'aiuto degli olivicoltori si è selezionata occupando l'area geografica delimitata: la varietà non ha potuto espandersi a più elevate altitudini per i rigori dell'inverno e nelle zone più calde data la presenza di varietà più produttive con piante di maggiore vigoria e più resistenti alle alte temperature. Infatti è stato dimostrato da diversi autori che esiste una correlazione tra l'origine della varietà e la tolleranza alle temperature: le varietà native di località più fredde mostrano una minore tolleranza alle alte temperature, mentre le varietà native delle località più calde sono più tolleranti e viceversa. Di conseguenza l'Ogliarola del Vulture occupa solo il territorio di produzione dell'olio Vulture DOP.
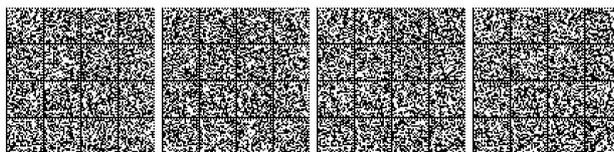
Nel Vulture, l'olivo non è solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l'identità paesaggistica e ambientale del territorio, proteggendo lo stesso territorio dalle calamità atmosferiche da cui spesso, purtroppo questo territorio è colpito. Occupando le pendici esposte ad est - sud del Monte Vulture, di fatto l'olivo occupa terreni in pendenza e l'azione di protezione del suolo da parte di questo albero è importante quanto quella del bosco in montagna. Un'azione a difesa della stabilità idrogeologica del territorio e degli insediamenti umani occupando terreni che a causa della loro pendenza non sarebbero utilizzabili per altre coltivazioni. Nell'area del Vulture l'olivo è presente dall'antichità come emerge dai diversi documenti storici reperibili presso l'Archivio di Stato di Potenza dove sono conservate diverse statistiche e relazioni storiche che descrivono il territorio e la coltivazione dell'olivo. Da questa documentazione si rileva la presenza da epoca remota dell'olivo e della produzione dell'olio nell'area del Vulture, nonché l'evolversi di questa produzione che, progressivamente, ha acquisito una sempre maggiore importanza nel contesto economico del territorio.

Art. 8.

*Controlli*

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti. L'autorità pubblica di controllo prescelta è la Camera di commercio di Potenza con sede in Corso XVII Agosto, 34 - 85100 Potenza - tel. 0971 41211 - fax 0971 412226; e-mail generale@pz.camcom.it - pec ccia.potenza@pz.legalmail.it

Art. 9.

*Etichettatura e logotipo*

Il nome della denominazione di origine protetta «Vulture» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta, secondo il seguente logotipo in carattere Sabon Bold:

**VÙLTURE DOP**

Con la possibilità di aggiungere: «olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta», oppure «olio extravergine di oliva DOP».

Sulle etichette devono essere riportate tutte le dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, oltre l'annata ed il lotto di produzione.

Alla denominazione è vietato aggiungere qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare: è tuttavia consentita la dicitura «Olio imbottigliato dal produttore all'origine», oppure «olio imbottigliato nella zona di produzione», nel caso in cui l'imbottigliamento sia effettuato da terzi.

È possibile l'utilizzo di indicazioni relative alle aziende, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentita la menzione e il logo che fanno riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

Il prodotto confezionato in bustine monodose deve presentare la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'Organismo di controllo.

Sono ammesse contro etichette e collarini dei confezionatori.

**16A04112**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 maggio 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Serenità società cooperativa sociale», in Castellina in Chianti e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Nuova Serenità società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 17 giugno 2013, da cui si evidenzia che a fronte di un attivo circolante di € 62.799,68, si riscontra una massa debitoria a breve di € 82.447,14 ed un patrimonio netto negativo di € - 7.565,44;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Serenità società cooperativa sociale», con sede in Castellina in Chianti (SI) (codice fiscale 01193220520) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Federighi (codice fiscale FDR FNC 77 M 12G 713A), nato a Pistoia (PT) il 12 agosto 1977, e ivi residente in via C. Trinci n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 maggio 2016

*D'Ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
COZZOLI

**16A04098**

---

DECRETO 3 maggio 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Made in Blue società cooperativa in liquidazione», in San Bonifacio e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Made in Blue società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 43.666,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 673.371,00 e un patrimonio netto negativo di € 91.661,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Made in Blue società cooperativa in liquidazione», con sede in San Bonifacio (VR) (codice fiscale 03630990236) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Gronich (codice fiscale GRN DNL 58S28 L781U) nato a Verona il 28 novembre 1958 ed ivi domiciliato in Vicolo Cieco San Pietro Incarnario n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 maggio 2016

*D'Ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
COZZOLI

**16A04102**

---

DECRETO 3 maggio 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «C.F.G. società cooperativa», in Villasor e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «C.F.G. Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2013, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 88.314,40, si riscontra una massa debitoria di € 103.596,13 ed un patrimonio netto di € 15.281,73;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.F.G. Società cooperativa», con sede in Villasor (CA) (codice fiscale 02797870926) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Crobeddu, (codice fiscale CRBCRL60R14B354U) nato a Cagliari (CA) il 14 ottobre 1960, e ivi domiciliato in via Figari n. 7/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 maggio 2016

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
COZZOLI

**16A04103**

---

DECRETO 3 maggio 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Monte Idu società cooperativa», in Teulada e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Monte Idu Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale, aggiornata al 31 dicembre 2012, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 53.433,81, si riscontra una massa debitoria di € 138.730,04 ed un patrimonio netto negativo di € - 85.296,23;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Monte Idu Società Cooperativa», con sede in Teulada (CA) (codice fiscale 02593080928) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Crobeddu, (codice fiscale CRBCRL60R14B354U) nato a Cagliari (CA) il 14 ottobre 1960, e domiciliato in Cagliari (CA), via Figari n. 7/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 maggio 20136

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
COZZOLI

**16A04104**
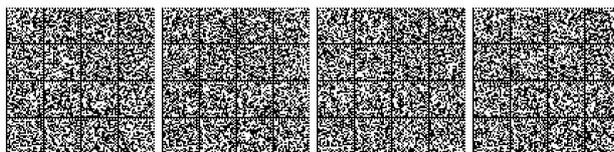
DECRETO 3 maggio 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Nuove Politiche Editoriali società cooperativa giornalistica in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la «Nuove politiche editoriali società cooperativa giornalistica in liquidazione» sia ammessa alla procedura di sostituzione dei liquidatori;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.143.476,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 2.345.591,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 289.490,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Nuove politiche editoriali società cooperativa giornalistica in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 07844090634) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Margherita Castegnaro, nata a Trento il 22 gennaio 1966 (codece fiscale n. CSTMGH66A62L378S), e domiciliata in Roma, via di Tor Sapienza n. 86.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 maggio 2016

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
COZZOLI

**16A04105**

DECRETO 3 maggio 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «C.L.C. Service - società cooperativa in liquidazione», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «C.L.C. SERVICE - Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 151.056,00, si riscontra una massa debitoria di € 177.117,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 52.522,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.L.C. Service - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Cagliari (CA) (codice fiscale 03184070922) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Crobeddu, (codice fiscale CRBCRL60R14B354U) nato a Cagliari (CA) il 14 ottobre 1960, e domiciliato in Cagliari (CA), via Figari n. 7/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 maggio 2016

*D'Ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
COZZOLI

**16A04106**

---

DECRETO 4 maggio 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Infissi Design società cooperativa», in Carpineti e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Infissi Design società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.495.527,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.691.335,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 251.376,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Infissi Design società cooperativa», con sede in Carpineti (RE) (codice fiscale 02488610359) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il avv. Cristian Catellani (C.F. CTL CST 73M19 H223M), nato a Reggio Emilia il 19 agosto 1973 e ivi domiciliato in via Della Previdenza Sociale, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 maggio 2016

*D'Ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
COZZOLI

**16A04099**

DECRETO 4 maggio 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Orizzonti società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Bienno e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Orizzonti società cooperativa sociale onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.320,00, si riscontra una massa debitoria di € 25.120,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 24.550,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Orizzonti società cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Bienno (BS) (codice fiscale 02573330988) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fiorenzo Racheli, (codice fiscale RCHFNZ53C23H598Z) nato a Rovato (BS) il 23 marzo 1953, e domiciliato in Bovezzo (BS), via Vittorio Veneto, n. 49.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 maggio 2016

*D'Ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
COZZOLI

**16A04100**
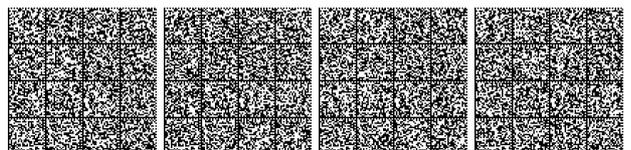
# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 maggio 2016.

**Integrazione dell'Allegato *A)* della determina n. 1525/2015 del 24 novembre 2015, relativa alla procedura di pay-back per gli anno 2015-2016-2017.** (Determina n. 699/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determina n. 1525/2015 del 24 novembre 2015 relativa alla procedura di pay-back (art. 9-*ter*, commi 10, lettera *b)* e 11 del decreto-legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015) - anni 2015-2016-2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 3 dicembre 2015;

Vista la determina di rettifica n. 1665/2015 del 17 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 298 del 23 dicembre 2015;

Vista la successiva determina di rettifica n. 698 del 24 maggio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 127 del 1° giugno 2016;

Considerata la necessità di integrare l'elenco di cui all'allegato *A)* della predetta determinazione;

Determina:

Art. 1.

*Integrazione dell'allegato* A) *della determina n. 1525/2015 del 24 novembre 2015*

L'allegato *A)* - Elenco aziende e relative specialità medicinali che hanno optato per il pay-back - della determina n. 1525/2015 del 24 novembre 2015, relativa alla procedura di pay-back (art. 9-*ter*, commi 10, lettera *b)* e 11 del decreto-legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015) - anni 2015-2016-2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 282 del 3 dicembre 2015 e successive modificazioni, è integrato con l'aggiunta della tabella di cui all'allegato 1) della presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2016

*Il direttore generale:* PANI

ALLEGATO 1)

| Codice SIS | Denominazione Azienda | Principio Attivo | AIC | Specialità | Regione | Codice regione | Fatturato regionale 2014 | Incidenza fatturato regionale su totale ITALIA 2014 | PayBack 2015 | PayBack 2016 | PayBack 2017 | PAYBACK TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637024 | HUMALOG | VALLE D'AOSTA | 020 | 4.777,19 | 0,04 | 33,25 | 133,01 | 133,01 | 299,26 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637051 | HUMALOG | LAZIO | 120 | 844.043,20 | 9,29 | 5.416,38 | 21.665,53 | 21.665,53 | 48.747,45 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637051 | HUMALOG | MOLISE | 140 | 50.003,80 | 0,55 | 320,88 | 1.283,53 | 1.283,53 | 2.887,95 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637051 | HUMALOG | PUGLIA | 160 | 471.397,08 | 5,19 | 3.025,04 | 12.100,17 | 12.100,17 | 27.225,39 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637051 | HUMALOG | BASILICATA | 170 | 64.978,76 | 0,71 | 416,98 | 1.667,92 | 1.667,92 | 3.752,83 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637063 | HUMALOG | PA BOLZANO | 041 | 3.312,65 | 0,37 | 21,75 | 87,01 | 87,01 | 195,78 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637063 | HUMALOG | LIGURIA | 070 | 4.602,84 | 0,51 | 30,23 | 120,90 | 120,90 | 272,03 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637063 | HUMALOG | UMBRIA | 100 | 3.312,65 | 0,37 | 21,75 | 87,01 | 87,01 | 195,78 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637063 | HUMALOG | ABRUZZO | 130 | 12.099,89 | 1,34 | 79,46 | 317,83 | 317,83 | 715,11 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637063 | HUMALOG | MOLISE | 140 | 9.833,34 | 1,08 | 64,57 | 258,29 | 258,29 | 581,15 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637063 | HUMALOG | CAMPANIA | 150 | 235.372,50 | 25,97 | 1.545,62 | 6.182,49 | 6.182,49 | 13.910,61 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637063 | HUMALOG | CALABRIA | 180 | 124.346,42 | 13,72 | 816,55 | 3.266,19 | 3.266,19 | 7.348,92 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637063 | HUMALOG | SICILIA | 190 | 89.092,85 | 9,83 | 585,05 | 2.340,19 | 2.340,19 | 5.265,42 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637075 | HUMALOG | PIEMONTE | 010 | 36.652,00 | 7,12 | 236,65 | 946,58 | 946,58 | 2.129,81 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637075 | HUMALOG | VALLE D'AOSTA | 020 | 5.916,68 | 1,15 | 38,20 | 152,81 | 152,81 | 343,81 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637075 | HUMALOG | PA TRENTO | 042 | 471,24 | 0,09 | 3,04 | 12,17 | 12,17 | 27,38 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637075 | HUMALOG | FRIULI VENEZIA GIULI | 060 | 6.649,72 | 1,29 | 42,93 | 171,74 | 171,74 | 386,41 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637075 | HUMALOG | UMBRIA | 100 | 7.382,76 | 1,43 | 47,67 | 190,67 | 190,67 | 429,01 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637075 | HUMALOG | LAZIO | 120 | 26.913,04 | 5,23 | 173,77 | 695,06 | 695,06 | 1.563,89 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637075 | HUMALOG | ABRUZZO | 130 | 8.639,40 | 1,68 | 55,78 | 223,12 | 223,12 | 502,03 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637075 | HUMALOG | MOLISE | 140 | 10.472,00 | 2,03 | 67,61 | 270,45 | 270,45 | 608,52 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637075 | HUMALOG | CAMPANIA | 150 | 62.360,76 | 12,11 | 402,64 | 1.610,54 | 1.610,54 | 3.623,72 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637075 | HUMALOG | PUGLIA | 160 | 28.588,56 | 5,55 | 184,58 | 738,34 | 738,34 | 1.661,25 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637075 | HUMALOG | BASILICATA | 170 | 1.361,36 | 0,26 | 8,79 | 35,16 | 35,16 | 79,11 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637075 | HUMALOG | CALABRIA | 180 | 39.479,44 | 7,67 | 254,90 | 1.019,61 | 1.019,61 | 2.294,11 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637075 | HUMALOG | SICILIA | 190 | 50.056,16 | 9,72 | 323,19 | 1.292,76 | 1.292,76 | 2.908,72 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637099 | HUMALOG | PIEMONTE | 010 | 11.309,76 | 4,18 | 72,99 | 291,95 | 291,95 | 656,89 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637099 | HUMALOG | VALLE D'AOSTA | 020 | 837,76 | 0,31 | 5,41 | 21,63 | 21,63 | 48,66 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637099 | HUMALOG | PA BOLZANO | 041 | 4.084,08 | 1,51 | 26,36 | 105,43 | 105,43 | 237,21 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637099 | HUMALOG | PA TRENTO | 042 | 1.047,20 | 0,39 | 6,76 | 27,03 | 27,03 | 60,82 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637099 | HUMALOG | FRIULI VENEZIA GIULI | 060 | 5.078,92 | 1,88 | 32,78 | 131,11 | 131,11 | 294,99 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637099 | HUMALOG | TOSCANA | 090 | 5.811,96 | 2,15 | 37,51 | 150,03 | 150,03 | 337,57 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637099 | HUMALOG | UMBRIA | 100 | 3.769,92 | 1,39 | 24,33 | 97,32 | 97,32 | 218,96 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637099 | HUMALOG | LAZIO | 120 | 16.964,64 | 6,27 | 109,48 | 437,92 | 437,92 | 985,33 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637099 | HUMALOG | ABRUZZO | 130 | 5.916,68 | 2,19 | 38,18 | 152,73 | 152,73 | 343,65 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637099 | HUMALOG | MOLISE | 140 | 3.246,32 | 1,20 | 20,95 | 83,80 | 83,80 | 188,55 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637099 | HUMALOG | CAMPANIA | 150 | 54.035,52 | 19,97 | 348,72 | 1.394,87 | 1.394,87 | 3.138,46 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637099 | HUMALOG | PUGLIA | 160 | 20.263,32 | 7,49 | 130,77 | 523,08 | 523,08 | 1.176,92 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637099 | HUMALOG | BASILICATA | 170 | 785,40 | 0,29 | 5,07 | 20,27 | 20,27 | 45,62 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637099 | HUMALOG | SICILIA | 190 | 16.231,60 | 6,00 | 104,75 | 419,00 | 419,00 | 942,75 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637099 | HUMALOG | SARDEGNA | 200 | 19.320,84 | 7,14 | 124,69 | 498,75 | 498,75 | 1.122,18 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637113 | HUMALOG | VALLE D'AOSTA | 020 | 837,76 | 0,21 | 5,35 | 21,42 | 21,42 | 48,19 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637113 | HUMALOG | FRIULI VENEZIA GIULI | 060 | 10.157,84 | 2,49 | 64,93 | 259,70 | 259,70 | 584,33 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637113 | HUMALOG | LIGURIA | 070 | 3.298,68 | 0,81 | 21,08 | 84,34 | 84,34 | 189,76 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637113 | HUMALOG | TOSCANA | 090 | 11.047,96 | 2,71 | 70,61 | 282,46 | 282,46 | 635,53 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637113 | HUMALOG | UMBRIA | 100 | 3.193,96 | 0,78 | 20,41 | 81,66 | 81,66 | 183,73 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637113 | HUMALOG | MARCHE | 110 | 2.879,80 | 0,71 | 18,41 | 73,63 | 73,63 | 165,66 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637113 | HUMALOG | LAZIO | 120 | 19.111,40 | 4,69 | 122,15 | 488,61 | 488,61 | 1.099,38 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637113 | HUMALOG | ABRUZZO | 130 | 8.848,84 | 2,17 | 56,56 | 226,23 | 226,23 | 509,03 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637113 | HUMALOG | MOLISE | 140 | 1.884,96 | 0,46 | 12,05 | 48,19 | 48,19 | 108,43 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637113 | HUMALOG | CAMPANIA | 150 | 76.550,32 | 18,78 | 489,28 | 1.957,12 | 1.957,12 | 4.403,53 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637113 | HUMALOG | PUGLIA | 160 | 25.551,68 | 6,27 | 163,32 | 653,27 | 653,27 | 1.469,85 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637113 | HUMALOG | BASILICATA | 170 | 2.775,08 | 0,68 | 17,74 | 70,95 | 70,95 | 159,64 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637113 | HUMALOG | CALABRIA | 180 | 16.859,92 | 4,14 | 107,76 | 431,05 | 431,05 | 969,86 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637214 | HUMALOG | PA BOLZANO | 041 | 45.396,12 | 0,99 | 295,10 | 1.180,41 | 1.180,41 | 2.655,93 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637214 | HUMALOG | PA TRENTO | 042 | 32.934,44 | 0,72 | 214,09 | 856,38 | 856,38 | 1.926,85 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637214 | HUMALOG | UMBRIA | 100 | 30.054,64 | 0,66 | 195,37 | 781,49 | 781,49 | 1.758,36 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637214 | HUMALOG | LAZIO | 120 | 268.920,96 | 5,88 | 1.748,15 | 6.992,61 | 6.992,61 | 15.733,37 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637214 | HUMALOG | ABRUZZO | 130 | 70.895,44 | 1,55 | 460,86 | 1.843,46 | 1.843,46 | 4.147,78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637214 | HUMALOG | MOLISE | 140 | 40.264,84 | 0,88 | 261,75 | 1.046,99 | 1.046,99 | 2.355,72 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637214 | HUMALOG | PUGLIA | 160 | 352.016,28 | 7,70 | 2.288,32 | 9.153,29 | 9.153,29 | 20.594,91 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637214 | HUMALOG | SICILIA | 190 | 354.529,56 | 7,76 | 2.304,66 | 9.218,64 | 9.218,64 | 20.741,95 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637238 | HUMALOG | PA BOLZANO | 041 | 38.798,76 | 0,75 | 251,24 | 1.004,96 | 1.004,96 | 2.261,15 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637238 | HUMALOG | UMBRIA | 100 | 40.526,64 | 0,78 | 262,43 | 1.049,71 | 1.049,71 | 2.361,85 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637238 | HUMALOG | LAZIO | 120 | 339.816,40 | 6,54 | 2.200,46 | 8.801,85 | 8.801,85 | 19.804,17 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637238 | HUMALOG | ABRUZZO | 130 | 101.264,24 | 1,95 | 655,73 | 2.622,93 | 2.622,93 | 5.901,58 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637238 | HUMALOG | MOLISE | 140 | 61.889,52 | 1,19 | 400,76 | 1.603,05 | 1.603,05 | 3.606,86 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637238 | HUMALOG | CAMPANIA | 150 | 542.606,68 | 10,45 | 3.513,62 | 14.054,49 | 14.054,49 | 31.622,60 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637238 | HUMALOG | PUGLIA | 160 | 299.603,92 | 5,77 | 1.940,07 | 7.760,28 | 7.760,28 | 17.460,63 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637238 | HUMALOG | SICILIA | 190 | 393.590,12 | 7,58 | 2.548,67 | 10.194,69 | 10.194,69 | 22.938,05 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637277 | HUMALOG | UMBRIA | 100 | 121.684,64 | 1,29 | 780,00 | 3.120,02 | 3.120,02 | 7.020,04 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637277 | HUMALOG | MOLISE | 140 | 37.280,32 | 0,40 | 238,97 | 955,87 | 955,87 | 2.150,72 |
| 1230 | LILLY NEDERLAND | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 033637277 | HUMALOG | CALABRIA | 180 | 279.445,32 | 2,96 | 1.791,26 | 7.165,03 | 7.165,03 | 16.121,31 |
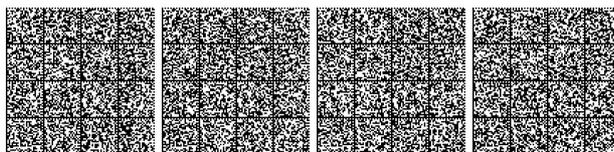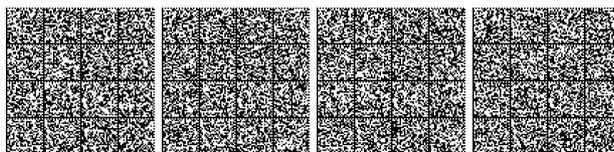
**16A04128**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Comunicato di annullamento e integrale sostituzione dell'estratto della determina n. 1699/2015 del 23 dicembre 2015, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idroxicarbamide Hikma».

Si comunica che l'estratto della determina n. 1699/2015 del 23 dicembre 2015, relativa al medicinale per uso umano IDROXICARBAMIDE HIKMA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2016, Serie generale n. 10, è da ritenersi annullato e integralmente sostituito dal seguente:

Medicinale: Idroxicarbamide Hikma.

Titolare A.I.C.:

Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A. - Estrada do Rio da Mó, n. 8, 8A, 8B

Fervença - 2705-906 Terrugem SNT - Portogallo

Confezioni:

«500 mg capsula rigida» 50 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042555021 (in base 10) 18LPNF (in base 32);

«500 mg capsula rigida» 100 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042555033 (in base 10) 18LPNT (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

Principio attivo: 500 mg di idrossicarbamide.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Idroxicarbamide Hikma è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A04107**

### Parere negativo per la rimborsabilità del medicinale per uso umano «Rebif»

Si comunica che il Comitato prezzi e rimborso, nella seduta del 30, 31 marzo 2016, ha espresso parere negativo per la rimborsabilità, salvo i casi ricompresi nella nota 65, per la nuova indicazione di seguito riportata: Rebif è indicato nei pazienti che hanno manifestato un singolo evento demielinizzante con processo infiammatorio attivo, se altre diagnosi sono state escluse e se sono considerati ad alto rischio per lo sviluppo di una sclerosi multipla clinicamente definita.

**16A04108**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pemetrexed Teva»

*Estratto determina n. 693/2016 del 17 maggio 2016*

Medicinale: PEMETREXED TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano

Confezioni:

«100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043751015 (in base 10) 19R5M7 (in base 32)

«500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043751027 (in base 10) 19R5MM (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principio attivo: 100 mg, 500 mg di pemetrexed (come pemetrexed disodico).

Eccipienti:

Mannitolo (E421)

Sodio idrossido

Acido cloridrico (per la regolazione del pH)

Indicazioni terapeutiche:

Mesotelioma pleurico maligno:

Pemetrexed Teva in associazione con cisplatino è indicato nel trattamento chemioterapico di pazienti non pretrattati, con mesotelioma pleurico maligno non resecabile.

Carcinoma polmonare non a piccole cellule:

Pemetrexed Teva in associazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule, localmente avanzato o metastatico, ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose.

Pemetrexed Teva è indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule, localmente avanzato o metastatico, ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose, in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino.

Pemetrexed Teva è indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule, localmente avanzato o metastatico, ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PEMETREXED TEVA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A04109**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina Epifarma».

*Estratto determina n. 689/2016 del 17 maggio 2016*

Medicinale: CETIRIZINA EPIFARMA.

Titolare AIC: Epifarma S.r.l. - Via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ).

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse divisibili in blister PVC-AL;

AIC n. 037654035 (in base 10) 13X3JM (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

10 mg di cetirizina.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cetirizina Epifarma» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A04114**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina DSM Sinochem».

*Estratto determina n. 690/2016 del 17 maggio 2016*

Medicinale: AMOXICILLINA DSM SINOCHEM.

Titolare AIC: DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V. - Alexander Fleminglaan 1 - 2613 AK Delft - Olanda.

Confezione:

«1000 mg compresse dispersibili» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 044067015 (in base 10) 1B0U67 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse dispersibili.

Composizione: ogni compressa dispersibile contiene:

principio attivo:

1000 mg di amoxicillina;

eccipienti:

magnesio stearato (E470b);

cellulosa microcristallina (E460);

crospovidone (E1202);

aroma di fragola;

aspartame (E951).

Componenti dell'aroma di fragola: maltodestrina di mais, citrato di trietile (E1505), componenti aromatici, propilene glicole e alcol benzilico.

Produzione del principio attivo:

Titolare del CEP

DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V._ Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft-Netherlands_ Deretil

Sito produttivo

S.A._Villaricos S/N 04616 Cuevas Del Almanzora Almeria-Spagna

Rilascio dei lotti, controllo dei lotti, produzione, confezionamento primario e secondario:

Pencef Pharma GmbH_Breitenbachstrasse 13, 13509 Berlino-Germania_Rilascio lotti/BATCH

Controllo microbiologico:

Allphamed Pharbil Arneimittel GmbH_Hildebrandtstrasse 10-12, 37081 Göttingen-Germania

Controllo dei lotti:

Pharbil Pharma GmbH_Reichenberger Strasse 43, 33605 Bielefeld-Germania

Proxy Laboratories B.V._Archimedesweg 25, 2333CM Leiden-Olanda

Indicazioni terapeutiche:

«Amoxicillina DSM Sinochem» è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni in adulti e bambini:

sinusite batterica acuta;

otite media acuta;

faringite e tonsillite streptococcica acuta;

riacutizzazioni di bronchite cronica;

polmonite acquisita in comunità;

cistite acuta;

batteriuria asintomatica in gravidanza;

pielonefrite acuta;

febbre tifoide e paratifoide;

ascesso dentale con cellulite diffusa;

infezioni di protesi articolare;

eradicazione di *Helicobacter pylori*;

malattia di Lyme.

«Amoxicillina» è indicato anche per la profilassi dell'endocardite.

Tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli antibatterici.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Amoxicillina DSM Sinochem» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A04115**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lopinavir e Ritonavir Sandoz»

*Estratto determina n. 691/2016 del 17 maggio 2016*

Medicinale: LOPINAVIR E RITONAVIR SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A., largo U. Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

«200 mg + 50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043360015 (in base 10) 19C7SH (in base 32);

«200 mg + 50 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043360027 (in base 10) 19C7SV (in base 32);

«200 mg + 50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043360039 (in base 10) 19C7T7 (in base 32);

«200 mg + 50 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043360041 (in base 10) 19C7T9 (in base 32);

«200 mg + 50 mg compresse rivestite con film» 360 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043360054 (in base 10) 19C7TQ (in base 32);

«200 mg + 50 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 043360066 (in base 10) 19C7U2 (in base 32);

«200 mg + 50 mg compresse rivestite con film» 3×120 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 043360078 (in base 10) 19C7UG (in base 32);

«200 mg + 50 mg compresse rivestite con film» 3×40 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043360080 (in base 10) 19C7UJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 200 mg di lopinavir e 50 mg di ritonavir;

eccipienti:

contenuto della compressa: copovidone K30, sorbitan laurato, silice colloidale anidra, sodio stearil fumarato;

rivestimento della compressa: HPMC 2910 / ipromellosa 6 cP (E464), biossido di titanio (E171), macrogol 400, idrossipropilcellulosa (E463), HPMC 2910 / ipromellosa 15 cP (E464), talco (E553b), silice colloidale anidro (E551), macrogol 3350, ossido ferrico giallo (E172), polisorbato 80 (E433).

Produzione del principio attivo: Hetero Drugs Limited (Unit-IX), Plot No.1, Hetero Infrast. Ltd- SEZ, N.Narsapuram, Nakkapally Mandai,Visakhapatnam District, 531 081,531081, Andhra Pradesh, India.

Produzione: Hetero Labs Limited - Unit III, Survey N. 51, 22-110, Industrial Development Area, Jeedimetla, 500055 Hyderabad, Andhra Pradesh, India.

Confezionamento primario e secondario:

Hetero Labs Limited - Unit III, Survey N. 51, 22-110, Industrial Development Area, Jeedimetla, 500055 Hyderabad, Andhra Pradesh, India;

Pharmadox Healthcare, Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta (secondario);

UPS Healthcare Italia S.r.l., via Formellese km 4,300 - 00060 Formello (Roma), Italia (secondario);

CRNA SA, Zoning Industriel d'Heppignies 1, Fleurus, Hainaut, B-6220, Belgio (secondario);

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) BV, Appelhof 13 8465 RX, Oudehaske, Paesi Bassi;

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) BV, Neptunus 12 8448 CN, Heerenveen, Paesi Bassi;

Famar A.V.E. Anonymous industrial company of pharmaceuticals & cosmetics; Famar A.V.E. Anthoussa Plant, Anthoussa Avenue 7, 15344, Anthoussa - Attiki, Grecia (secondario).

Controllo dei lotti: Pharmadox Healthcare, Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta.

Rilascio dei lotti: Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Lopinavir e ritonavir Sandoz» è indicato, in associazione con altri medicinali antiretrovirali, per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini di età superiore ai 2 anni con infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1).

La scelta di «Lopinavir e ritonavir Sandoz» per il trattamento di pazienti con infezione HIV-1 e con precedente esperienza di inibitori della proteasi deve basarsi su test di resistenza virale individuale e sulla storia dei trattamenti precedenti.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lopinavir e Ritonavir Sandoz» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo, pediatra (RNRL).

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A04116**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Zentiva»

*Estratto determina n. 692/2016 del 17 maggio 2016*

Medicinale: SILDENAFIL ZENTIVA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., viale L. Bodio n. 37/b - 20158 Milano.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 041040167 (in base 10) 174G97 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 041040179 (in base 10) 174G9M (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 041040181 (in base 10) 174G9P (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: principio attivo: 25 mg, 50 mg, 100 mg di sildenafil.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sildenafil Zentiva» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A04117**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aripiprazolo Tecnigen»

*Estratto determina V&A n. 874/2016 del 23 maggio 2016*

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora intestata alla società: precedente titolare A.I.C. Tecnigen S.r.l. - codice fiscale 08327600964.

Medicinale ARIPIPRAZOLO TECNIGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 043733043 - «10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043733056 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL,

è ora trasferita alla società: nuovo titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. - codice fiscale 13179250157.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A04129**

## Autorizzazione alla proroga del termine per l'adozione delle modifiche ai fogli illustrativi ed alle etichette del medicinale per uso umano «Lormetazepam Hexal».

*Estratto determina V&A n. 1009 del 27 maggio 2016*

In riferimento alla determinazione V&A n. 644 del 5 aprile 2016, di autorizzazione del trasferimento di titolarità del medicinale LORMETAZEPAM HEXAL, dalla società Hexal S.p.a. alla società Sandoz S.p.a., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2016, con efficacia dalla data 28 aprile 2016, è autorizzata la proroga, per un periodo di 3 mesi, fino al 28 luglio 2016, del termine per l'adozione delle modifiche ai fogli illustrativi ed alle etichette della seguente confezione di medicinale e dei lotti indicati: medicinale «Lormetazepam Hexal» - confezione A.I.C. 036480010 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - lotti 111 - 112.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese).

*Disposizioni finali*

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**16A04130**
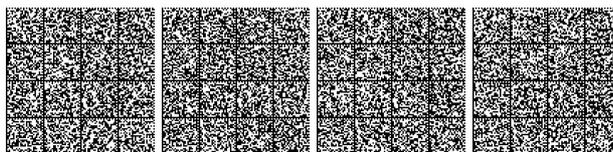
## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Nomina del commissario *ad acta* della «IFM Attività Industriali srl in lca», in Milano

Con decreto direttoriale 17 maggio 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, il dott. Maurizio Riva, nato a Milano il 30 luglio 1950, ed ivi residente alla via Parini, 9 C.F. RVIMRZ50L30F205H e P.I. 02070130154, è stato nominato Commissario *ad acta* della società IFM attività industriali srl in lca, con sede legale in Milano, via Luigi Settembrini, 11, c.f. e n. iscrizione registro delle imprese 01746760154.

Il dott. Maurizio Riva è stato incaricato di porre in essere ogni attività necessaria per dare esecuzione alla cessione di nr. 721.500 azioni dell'unione manifatture spa in liquidazione, di proprietà dell'IFM attività industriali srl in lca, all'istituto finanziario milanese spa in lca. L'onere conseguente all'espletamento dell'incarico è stato posto a carico della IFM attività industriali srl in lca ed è stato determinato nell'importo di € 150,00.

**16A04101**

# RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, recante: "Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta".** (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127 del 1° giugno 2016).

Nel bando allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 17, prima colonna, all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, secondo rigo, dove è scritto: "I soggetti proponenti possono presentare anche progetti di *carattere preliminare*.", leggasi: "I soggetti proponenti possono presentare anche progetti di *fattibilità tecnica ed economica.*".

**16A04211**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-128) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA


**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € | **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € | **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € | **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € | **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € | **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 1,00**